

**Cliente** Enel Produzione S.p.A.

**Oggetto** Centrale di Torrevaldaliga Nord. Spostamento dell'impianto di UNIDRO.  
Relazione paesaggistica

**Ordine** Attingimento A.Q. N. 4000346335 del 20.06.2013 (B3017966)  
A.Q.M.8400056879 del 14.02.2013 Società Enel Produzione Spa.

**Note** COIN AG13ESS053 – Lettera di trasmissione prot. B3024564

La parziale riproduzione di questo documento è permessa solo con l'autorizzazione scritta del CESI.

**N. pagine** 75 **N. pagine fuori testo** 5

**Data** 27/09/2013

**Elaborato** ESS - De Bellis Caterina  
B3019080 92853 AUT

**Verificato** ESS - Sala Maurizio  
B3019080 3741 VER

**Approvato** ESS - Pertot Cesare (Project Manager)  
B3019080 3840 APP

**CESI S.p.A.**

Via Rubattino 54  
I-20134 Milano - Italy  
Tel: +39 02 21251  
Fax: +39 02 21255440  
e-mail: info@cesi.it  
www.cesi.it

Capitale sociale € 8.550.000 interamente versato  
C.F. e numero iscrizione Reg. Imprese di Milano 00793580150  
P.I. IT00793580150  
N. R.E.A. 429222

© Copyright 2013 by CESI. All rights reserved

## *Indice*

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>4</b>
1.1	Generalità.....	4
1.2	Contesto autorizzativo.....	5
1.3	Localizzazione dell'intervento.....	5
1.4	Motivazioni del progetto.....	7
<b>2</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO .....</b>	<b>9</b>
2.1	Premessa.....	9
2.2	Assetto attuale della centrale.....	9
2.3	Descrizione delle modifiche tecnico/gestionali proposte.....	9
2.3.1	Descrizione dell'attuale sistema di gestione delle acque oleose.....	10
2.3.2	Descrizione impianto di trattamento acque oleose (UNIDRO).....	11
2.3.3	Modifica del sistema di gestione delle acque oleose.....	12
2.4	Programma cronologico dell'intervento.....	13
2.5	Fase di cantiere e sperimentazione.....	13
<b>3</b>	<b>VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLA NORMATIVA E PIANIFICAZIONE VIGENTE.....</b>	<b>15</b>
3.1	Normativa di riferimento per la tutela del paesaggio.....	15
3.1.1	Normativa internazionale.....	15
3.1.2	Normativa nazionale.....	22
3.1.3	Normativa regionale.....	25
3.2	Pianificazione di riferimento per la tutela del paesaggio.....	26
3.2.1	Premessa.....	26
3.2.2	Piano Territoriale Paesaggistico Regionale della Regione Lazio (PTPR).....	27
3.3	Aree protette e regime vincolistico.....	39
3.3.1	Sistema delle aree protette.....	39
3.3.2	La Rete Natura 2000.....	40
3.3.3	Regime vincolistico.....	41
3.4	Eventuali disarmonie tra pianificazione e progetto.....	46
<b>4</b>	<b>ANALISI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO .....</b>	<b>48</b>
4.1	Caratterizzazione paesaggistica di area vasta.....	48
4.1.1	Il territorio provinciale.....	48
4.2	Elementi di pregio e di rilevanza storico-culturale locale.....	51
4.2.1	Caratterizzazione storica del comune di Civitavecchia.....	51
4.2.2	I valori storico-paesaggistici e culturali.....	52
4.2.1	I caratteri morfologici, naturali ed antropici del territorio considerato.....	65
<b>5</b>	<b>VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL PAESAGGIO .....</b>	<b>67</b>
5.1	Definizione dell'ambito territoriale potenzialmente impattato.....	67
5.2	I potenziali impatti generati dagli interventi in esame.....	68
<b>6</b>	<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>71</b>
<b>7</b>	<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>73</b>

## *Indice delle Tavole*

Tavola 1 – Inquadramento territoriale

Tavola 2 – Localizzazione degli interventi

Tavola 3 – Aree protette e/o tutelate

Tavola 4 – Regime vincolistico

Tavola 5 – Carta di sintesi dei caratteri morfologici, naturali ed antropici

## STORIA DELLE REVISIONI

Numero revisione	Data	Protocollo	Lista delle modifiche e/o dei paragrafi modificati
0	27/09/2013	B3019080	Prima emissione

Alla redazione del presente documento hanno partecipato i seguenti professionisti: ing. Antonella Baglivi, arch. Laura Boi.

## 1 INTRODUZIONE

### 1.1 Generalità

Il presente documento contiene la relazione finalizzata alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento di modifica gestionale inerente la Centrale di Torrevaldaliga Nord, che prevede lo spostamento in via definitiva e il reimpiego, in parallelo all'esistente ITAO, dell'impianto di trattamento delle acque oleose denominato UNIDRO.

Sarà valutata la compatibilità dell'intervento proposto considerando che l'area interessata è soggetta a vincolo paesaggistico, in particolare coincide con:

- "territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare" di cui all'art. 142 comma 1 lettera a) del Dlgs 42/04 e s.m.i; un'area di notevole interesse pubblico denominata "*Zona nel Comune di Civitavecchia che va dalla Torre Valdaliga alla località S. Agostino e fino alla macchia della Cerreta inglobato dal codvin 120374*", di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) d) del D.Lgs. 42/2004.

La verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento è condotta ai sensi dell'art. 146, comma 5 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come modificato dai successivi decreti correttivi, sulla base dei contenuti esplicitati nel D.P.C.M. 12 dicembre 2005 pubblicato sulla G.U. del 31 gennaio 2006 n. 25, Serie Generale.

La presente relazione paesaggistica, da presentare a corredo del progetto dell'intervento ai fini dell'istanza di autorizzazione paesaggistica, è stata redatta sulla base dell'allegato al citato Decreto.

Come evidenziato dallo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo e dalla Convenzione Europea per il Paesaggio<sup>1</sup>, la differente caratterizzazione paesaggistica dei territori europei costituisce una ricchezza da salvaguardare. L'identità e la riconoscibilità paesaggistica rappresentano un elemento fondamentale della qualità dei luoghi dell'abitare e sono direttamente correlate con la qualità di vita delle popolazioni.

La Convenzione Europea per il Paesaggio evidenzia, invece, che tutto il territorio è anche paesaggio in continua modificazione. Sebbene le trasformazioni del paesaggio non possano essere evitate, devono essere comunque guidate in modo consapevole, ossia, chiaramente orientate e coerentemente gestite; questo non solo per contestualizzare paesaggisticamente gli interventi, ma anche per valorizzare al meglio le caratteristiche e le potenzialità paesistiche locali, quali elementi di competitività territoriale e possibile punto di partenza per l'individuazione di strategie di sviluppo sostenibile.

Per affrontare in tali termini il tema è necessario partire da una visione integrata, capace di interpretare l'evoluzione del paesaggio, in quanto sistema unitario, nel quale le componenti, ecologica e naturale, interagiscono con quella insediativa, economica e socio-culturale.

## 1.2 Contesto autorizzativo

La centrale di Torrevaldaliga Nord è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/02/2003 del 24 Dicembre 2003. Tale decreto ha autorizzato, ai sensi della Legge 9 aprile 2002 n. 55, la trasformazione a carbone di tre delle quattro sezioni ad olio esistenti, per una potenza lorda nominale di 3x660 MWe, e la realizzazione delle opere infrastrutturali connesse.

Con decreto prot.0114 del 5 aprile 2013 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio a carbone dell'impianto.

## 1.3 Localizzazione dell'intervento

L'intervento proposto interessa la Centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord, ricadente nel territorio del Comune di Civitavecchia in Provincia di Roma, in Regione Lazio (Figura 1.3.1), circa 2 km a NNW di Punta La Mattonara.

---

<sup>1</sup> Elaborata in sede di Consiglio d'Europa dal 1994 al 2000, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 20 luglio 2000 ed aperta alla firma degli stati membri a Firenze il 20 ottobre 2000, essa è il naturale sviluppo della Carta di Siviglia sul Paesaggio Mediterraneo (1994). La Convenzione, aperta alla firma dei 46 Stati membri del Consiglio d'Europa e all'adesione della Comunità europea e degli Stati europei non membri, è stata firmata da 29 Stati e ratificata da 14, entrando in vigore il 1 marzo 2004.



**Figura 1.3.1 – Inquadramento territoriale della Centrale di Torrevaldaliga Nord**

La centrale è ubicata in una stretta fascia pianeggiante che si estende parallelamente al mare a Nord Ovest dell'abitato di Civitavecchia ed è percorsa dalla ferrovia Roma-Pisa ad Est dell'impianto. Più all'interno transitano la S.S. n. 1 Aurelia ed il tratto settentrionale dell'Autostrada Roma - Civitavecchia. Il pianoro su cui è ubicato l'impianto confina verso l'entroterra con i rilievi collinari della Tolfa, mentre verso Nord Ovest la fascia costiera continua con andamento pianeggiante raggiungendo Punta S. Agostino e la foce del fiume Mignone; a Sud si trovano l'area industriale occupata dalla Centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Sud, l'area portuale e l'abitato di Civitavecchia. Complessivamente l'area occupata dall'impianto è pari a circa 700.000 m<sup>2</sup>, su un'area di proprietà di circa 975.000 m<sup>2</sup>. In Figura 4-1 si riporta l'ubicazione della Centrale in un'immagine ante trasformazione a carbone.



Figura 1.3.2 – Ubicazione Centrale Torvaldaliga Nord. Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), Regione Lazio

La localizzazione dell'intervento proposto è altresì rappresentata nella *Tavola 1 – Inquadramento territoriale* e nella *Tavola 2 – Localizzazione degli interventi*.

## 1.4 Motivazioni del progetto

L'intervento di spostamento in via definitiva dell'impianto UNIDRO risponde all'esigenza di rendere più flessibile e centralizzata la gestione del sistema di trattamento delle acque oleose (ITAO). L'impianto UNIDRO, durante la conversione a carbone della centrale, venne posizionato temporaneamente nell'area parco nafta in sostituzione del vecchio impianto ITAO, al fine di garantire la continuità di trattamento e recupero per usi industriali interni delle acque inquinabili da oli. Tale impianto, continuò ad essere esercito anche successivamente alla realizzazione del nuovo ITAO ed alla dismissione di parte del parco nafta, con la funzione di trattamento delle acque inquinabili da oli provenienti dall'area del parco nafta rimasta attiva.

Essendo venuta meno la necessità di un utilizzo dell'UNIDRO dedicato al trattamento esclusivo delle acque inquinabili da oli dell'area parco nafta, si è valutata in via sperimentale (comunicato con lettera Enel-PRO-29/12/2011-0057736), l'opportunità di reimpiegarlo più

efficacemente inserendolo in parallelo all'esistente ITAO, con lo scopo di migliorare l'elasticità di gestione del sistema di trattamento acque oleose della centrale nel suo complesso, la cui capacità globale sarà incrementata di 50 m<sup>3</sup>/h.

Le verifiche condotte a valle di tale sperimentazione hanno permesso di confermare sia i vantaggi gestionali dell'impiego in parallelo dei due impianti sia il mantenimento di una equivalente riduzione della frazione oleosa.

In Tavola 2 è riportata la localizzazione dell'impianto UNIDRO nella sua posizione originaria nei pressi del parco nafta e la nuova posizione assunta nella fase di sperimentazione, in parallelo all'esistente all'ITAO.

## 2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

### 2.1 Premessa

Nel presente capitolo vengono sinteticamente descritte le caratteristiche tecniche dell'opera esistente e dell'intervento di modifica proposto.

### 2.2 Assetto attuale della centrale

La Centrale Termoelettrica di Torrevaldaliga Nord è costituita da tre sezioni gemelle da 660 MW ciascuna alimentata a carbone (il gas naturale è utilizzato unicamente nella fase di avviamento) e per una potenza termica nominale complessiva di 4.260 MWt (1980 MWe). L'impianto è stato realizzato a seguito del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 55/02/2003 del 24/12/2003 e le sezioni sono entrate in esercizio il 28/06/2009 (Sezione 4), il 25/01/2010 (Sezione 3) e il 19/08/2010 (Sezione 2).

Il processo principale comprende il macchinario principale (caldaia, turbina a vapore e condensatore) e i sistemi ad esso strettamente correlati (alimentazione aria, circuito combustibili, etc.). Le tre sezioni di combustione sono equipaggiate da tre caldaie a tecnologia avanzata USC che consentono di raggiungere un alto rendimento termodinamico grazie alle più elevate temperature di esercizio del vapore. Le sezioni sono alimentate con carbone di altissima qualità con un contenuto di zolfo inferiore all'1%. La tipologia di carbone impiegata è tipica dei mercati di approvvigionamento dell'Enel e proviene dai migliori bacini carboniferi mondiali. Il carbone viene approvvigionato tramite navi carboniere oceaniche con stive coperte dotate di sistemi di sicurezza ed in accordo con le normative e i codici internazionali della navigazione, successivamente viene trasportato tramite nastri chiusi e completamente automatizzati e stoccato in due carbonili coperti a cupola (detti dome). Per la movimentazione del carbone e del calcare, nonché per l'allontanamento dei gessi e delle ceneri prodotte sono state realizzate due nuove banchine portuali nello specchio di mare antistante la Centrale.

### 2.3 Descrizione delle modifiche tecnico/gestionali proposte

Allo scopo di migliorare l'attuale gestione dell'impianto è previsto lo spostamento in via definitiva e reimpiego, in parallelo all'esistente ITAO, dell'impianto di trattamento delle acque oleose denominato UNIDRO (come indicato in Tavola 2).

Di seguito vengono descritte le attività connesse alla modifica proposta, con riferimento agli elaborati della relazione progettuale (Documento Enel TNAICAFS001-00: "Progetto preliminare – Modifiche gestionali al sistema di trattamento delle acque oleose").

### ***2.3.1 Descrizione dell'attuale sistema di gestione delle acque oleose***

Il sistema di gestione dei reflui liquidi della Centrale di Torrevaldaliga Nord è stato progettato e realizzato per ottenere la migliore efficienza di trattamento, al fine sia di rendere possibile il riutilizzo dei reflui trattati sia di minimizzare il carico inquinante dell'eventuale corrente di scarico. La centrale è dotata di una rete di convogliamento acque, a gravità e in pressione, in grado di trasferire in modo separato, al rispettivo impianto di trattamento, le differenti tipologie di acque (acide e alcaline, oleose e meteoriche).

Il recupero e il successivo riutilizzo delle acque trattate, oltre a comportare dei vantaggi ambientali, rappresenta un fattore di ottimizzazione del bilancio energetico complessivo d'impianto.

Il recupero e il riutilizzo delle acque trattate interessa:

- le acque di prima pioggia;
- le acque inquinabili da oli (provenienti sia dalle aree interne al perimetro di centrale che dal parco nafta);
- le acque acide-alcaline.

Le scelte correntemente adottate sono quelle del recupero integrale delle acque trattate per riutilizzi interni.

#### ***2.3.1.1 Acque potenzialmente inquinabili da oli***

Le acque potenzialmente inquinabili da oli minerali provenienti dalle varie parti di impianto potenzialmente inquinabili da oli, compreso il parco nafta e le vasche di raccolta acque meteoriche di prima pioggia, vengono convogliate, mediante il sistema fognario, ad una vasca di raccolta da dove, mediante sistema di pompaggio, vengono trasferite al serbatoio di accumulo posizionato in testa all'impianto di disoleazione.

#### ***2.3.1.2 Descrizione impianto di trattamento acque oleose (ITAO)***

Le acque potenzialmente inquinabili da oli, come descritto nel paragrafo precedente, vengono convogliate ad un serbatoio di accumulo della capacità di 1.000 m<sup>3</sup>.

L'alimentazione dei reflui al sistema di trattamento è gestita mediante l'ausilio di due pompe (di cui una di riserva) e di valvole regolatrici per il controllo della portata. Il sistema di trattamento dei reflui è strutturato nel seguente modo:

- sezione di disoleazione a flottazione;
- sezione di filtrazione.

La prima sezione di disoleazione prevede due linee di flottatori, funzionanti in parallelo, per una capacità di trattamento complessiva di 120 m<sup>3</sup>/h. Prima di essere inviati al sistema di flottazione i reflui oleosi attraversano un miscelatore statico e vengono addizionati con

disemulsionante e polielettrolita: il primo reagente è necessario per favorire la separazione degli oli in emulsione, il secondo reagente, invece, agevola la successiva fase di flocculazione.

La flottazione è una tecnologia di separazione ad alto rendimento che agisce sia sul tenore di oli che di particelle solide sottili presenti nei reflui.

L'effluente, dopo essere stato elaborato dal sistema di flottazione, viene inviato ad una seconda sezione di trattamento, che consta di due linee poste in parallelo di filtri a sabbia e a carboni attivi. I fanghi prodotti dal sistema di flottazione vengono raccolti ed inviati, mediante pompe di rilancio al serbatoio di accumulo fanghi, e successivamente al sistema di filtropressatura.

Il sistema di filtrazione a sabbia agisce sulle particelle solide sospese che non sono state rimosse dal trattamento di flottazione. Il suddetto sistema di filtrazione funziona in continuo e produce un effluente e uno spurgo: quest'ultimo viene ricircolato in testa all'impianto di disoleazione.

L'effluente, prodotto dal sistema di filtrazione a sabbia, viene inviato al sistema di filtri a carboni attivi. I filtri a carbone attivo vengono rigenerati mediante dei controlavaggi periodici: i reflui prodotti dal controlavaggio vengono inviati in testa all'impianto di disoleazione, mentre l'effluente trattato viene inviato al serbatoio di stoccaggio acqua industriale e, nel caso non rispetti i parametri richiesti di ph, è previsto che le acque trattate vengano inviate ai serbatoi di stoccaggio acque acide/alcaline per subire ulteriore trattamento.

Qualora i reflui in uscita dai filtri a carbone presentino contenuto di olio superiore al set-up impostato dell'oleometro, vengono ricircolati in testa alla batteria dei filtri sabbia/carbone: la descritta logica di funzionamento è espletata dall'oleometro posizionato a monte della valvola di intercettazione dello scarico.

### ***2.3.2 Descrizione impianto di trattamento acque oleose (UNIDRO)***

L'impianto di trattamento delle acque oleose denominato UNIDRO è stato installato durante la fase di cantiere per la conversione a carbone della centrale di Torrevaldaliga Nord, per garantire la continuità di trattamento delle acque inquinabili da oli provenienti dal parco nafta durante la costruzione del nuovo impianto ITAO.

L'ubicazione originaria dell'impianto UNIDRO è riportata *Tavola 2 – Localizzazione degli interventi*.

Le acque meteoriche inquinabili da oli provenienti dal parco nafta vengono raccolte in apposite vasche (denominate C1/C2/C3) situate nell'area del parco nafta. Al termine della conversione della centrale le acque oleose raccolte nelle sopracitate vasche, subivano

trattamento attraverso l'impianto UNIDRO e successivamente inviate all'impianto di disoleazione di centrale (ITAO).

Il suddetto impianto di trattamento, della capacità nominale di 50 m<sup>3</sup>/h, si compone delle seguenti sezioni:

- sezione di disoleazione a mezzo flottatore;
- sezione di filtrazione.

La sezione di pretrattamento viene effettuata, all'interno della vasca di raccolta dell'UNIDRO, mediante il dosaggio di un anticorrosivo e di un disemulsionante. Il dosaggio di disemulsionante consente di separare i componenti idrocarburi in emulsione e favorirne la separazione fisica. Dalla vasca di raccolta il refluo viene trasferito, mediante sistema di pompaggio, alla sezione di trattamento gravimetrica.

La suddetta sezione di disoleazione gravimetrica prevede un trattamento con pacchi lamellari ed ha la funzione di rimuovere gran parte del contenuto di idrocarburi e solidi sospesi presente nel refluo. Gli idrocarburi separati attraverso i pacchi lamellari, vengono pompati in un serbatoio di raccolta oli.

Il refluo trattato dai pacchi lamellari, invece, viene pompato alla sezione di filtrazione.

La sezione di filtrazione è composta da due parti: un sistema di filtrazione a sabbia e un sistema di filtrazione a carboni attivi. La filtrazione a sabbia è in grado di rimuovere la quasi totalità dei solidi sospesi residui e prevede un funzionamento in continuo: per questo motivo non è necessario mettere il sistema fuori servizio per effettuare le operazioni di contro lavaggio. I reflui uscenti dal filtro a sabbia vengono, poi, inviati al filtro a carboni attivi in modo tale da raffinare ulteriormente il processo di disoleazione. I filtri a carbone attivo vengono rigenerati mediante dei controlavaggi periodici: i reflui prodotti dal controlavaggio vengono inviati in testa all'impianto di disoleazione (ITAO).

### ***2.3.3 Modifica del sistema di gestione delle acque oleose***

L'intervento consiste nello spostamento definitivo dell'impianto di disoleazione UNIDRO, senza alcuna modifica funzionale, dalla posizione originaria alla nuova posizione che lo colloca in parallelo all'impianto ITAO secondo lo schema a blocchi riportato nella relazione di progetto (Allegato 5 del Progetto Preliminare - Documento Enel TNAIAFS001-00). La posizione originaria e la nuova posizione sono indicate nella *Tavola 2 – Localizzazione degli interventi* allegata al presente documento.

La nuova posizione dell'impianto UNIDRO è finalizzata, in sostanza, a potenziare e flessibilizzare il sistema di disoleazione principale (ITAO) grazie all'introduzione di una linea di disoleazione aggiuntiva. Nel nuovo assetto di funzionamento in condizioni nominali, che

prevede le tre linee di disoleazione in funzione, i reflui trattati dall'impianto di disoleazione sono pari a circa 170 m<sup>3</sup>/h.

Tale modifica non altera, in nessun modo, le prestazioni ambientali del sistema in quanto sia la linea facente parte del sistema UNIDRO sia le due linee dell'ITAO presentano delle sezioni di trattamento fortemente analoghe.

Entrambi i sistemi (UNIDRO e ITAO) adempiono alla funzione di separazione dall'acqua degli idrocarburi e dei solidi sospesi. In entrambi gli impianti la disoleazione primaria è perfezionata da un doppio sistema di filtrazione (a sabbia ed a carboni attivi). A garanzia che le capacità di riduzione del contenuto di oli dei due sistemi sono equivalenti è garantito inoltre dal controllo di oleosità, fissato a valle del trattamento, è comune ai due sistemi a tutela del rispetto dei parametri chimici in uscita dall'impianto. Come precedentemente evidenziato esiste, inoltre, una logica di controllo atta a ricircolare in testa al sistema di filtrazione i reflui che non rispettano il valore di set-up dell'oleometro.

## 2.4 Programma cronologico dell'intervento

Nel seguito è riportato il programma cronologico comprendente le fasi di ingegneria, fornitura dei materiali, realizzazione e messa in esercizio del sistema per la sperimentazione effettuata durante il periodo maggio-agosto 2012.

Tabella 2.4.1 – Cronoprogramma dell'intervento

Attività	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto
Ingegneria				
Forniture				
Fase di cantiere				
Messa in esercizio				

## 2.5 Fase di cantiere e sperimentazione

La fase di cantiere ha avuto una durata di circa 1 mese ed ha coinvolto circa 15 persone così ripartite:

- Disciplina elettrica: 3 persone;
- Disciplina meccanica: 8 persone;
- Disciplina automazione: 4 persone.

La fase di cantiere ha comportato l'utilizzo di un'autogrù da 30 ton, per circa 150 ore, per il trasferimento dei componenti dal sito originario al sito di nuova collocazione dell'impianto.

I rifiuti prodotti in fase di cantiere sono materiali di consumo riconducibili alle maestranze impiegate e consistono, essenzialmente, in stracci e quant'altro necessario ad effettuare i lavori. Questa tipologia di rifiuti è stata gestita e smaltita nel più rigoroso rispetto della normativa vigente e perseguendo la massima riduzione della quantità prodotta.

La fase di cantiere non ha causato scarichi liquidi aggiuntivi dovuti alle lavorazioni.

L'avviamento e la messa in esercizio del nuovo sistema ha avuto la durata di 15 giorni ed ha rappresentato un periodo di osservazione del nuovo sistema sia dal punto di vista dell'affidabilità che dell'efficienza del sistema.

Il periodo di osservazione e sperimentazione ha evidenziato risultati in linea alle aspettative di efficienza nella rimozione degli oli e non ha rilevato problematiche di indisponibilità del sistema.

### 3 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLA NORMATIVA E PIANIFICAZIONE VIGENTE

#### 3.1 Normativa di riferimento per la tutela del paesaggio

Nel seguito si presenta una panoramica sugli strumenti normativi che regolano l'utilizzo della "risorsa" paesaggio con lo scopo di salvaguardarlo e valorizzarlo, al fine di verificare la compatibilità del progetto con le indicazioni presenti nelle direttive che regolano il territorio in cui si inserisce l'area interessata dall'intervento proposto, la coerenza delle scelte progettuali con gli obiettivi di qualità paesaggistica definiti dalla pianificazione per l'area indagata e la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo interferito.

##### *3.1.1 Normativa internazionale*

###### *3.1.1.1 Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo*

Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo-SSSE (elaborato in sede di Unione Europea a partire dal 1993 e approvato definitivamente a Postdam nel 1999), fornisce un quadro di orientamenti politici sul futuro dello sviluppo dello spazio europeo, condiviso dai paesi dell'UE, ma importante anche per i paesi esterni all'Unione di cui in parte tratta. Il documento, che costituisce un riferimento fondamentale per le politiche europee e nazionali di governo delle grandi trasformazioni territoriali, rappresenta un contributo fondamentale anche per le politiche per il paesaggio.

L'obiettivo comune e generale affermato nell'SSSE è lo sviluppo socio-economico equilibrato e durevole dell'Unione Europea: esso si fonda, come emerge con chiarezza dalle prime righe del documento (Punto 1), sul riconoscimento che il territorio dell'Unione è "caratterizzato da una diversità culturale concentrata in uno spazio ristretto"; tale varietà è considerata uno dei principali fattori potenziali di sviluppo, da tutelare nel processo di integrazione europea, e un contributo fondamentale per arricchire la qualità di vita dei cittadini europei.

Il documento afferma che la complementarietà dei progetti di sviluppo dei diversi stati membri, sarà più facilmente attuabile se tali progetti perseguiranno obiettivi comuni di sviluppo dell'assetto territoriale. La definizione di "una strategia territoriale" diviene, dunque, "una nuova dimensione della politica europea".

Il concetto di "sviluppo sostenibile" della Relazione Brundtland delle Nazioni Unite, fondato sullo sviluppo economico nel rispetto dell'ambiente per preservare le risorse attuali per le generazioni future, si arricchisce, nello SSSE, di un terzo elemento: l'attenzione per le esigenze sociali e il riconoscimento delle funzioni culturali, oltre che ecologiche, dello spazio stesso. Questa posizione politica e culturale viene espressa attraverso il concetto di "sviluppo

equilibrato e durevole” dello spazio, rappresentato graficamente concettualmente da un triangolo equilatero.

Ognuno dei tre vertici rappresenta uno degli obiettivi principali costituiti sinteticamente da “società”, “economia”, “ambiente”. Le tre finalità politiche generali sono: la promozione della “coesione economica e sociale”, la “competitività più equilibrata dello spazio europeo”, nel rispetto delle diversità delle sue regioni, e la “salvaguardia delle risorse naturali e del patrimonio culturale”.

Le politiche di programmazione territoriale che lo SSSE suggerisce e che dovrebbero influire anche sulle scelte delle politiche settoriali, riguardano:

- la realizzazione di un sistema urbano equilibrato e policentrico e di un nuovo rapporto tra città e campagna, che implichi il superamento del dualismo;
- la garanzia di un accesso paritario alle infrastrutture e alle conoscenze, che favorisca lo sviluppo policentrico del territorio europeo;
- lo sviluppo, la tutela e la gestione del patrimonio naturale e culturale, come garanzia di tutela delle identità e di preservazione delle molteplicità naturali e culturali dell’Europa.

Per lo SSSE il governo delle trasformazioni territoriali, si dovrebbe realizzare, pertanto, attraverso una “gestione prudente” delle risorse naturali e di quelle culturali, di cui si afferma il grande valore intrinseco.

In particolare, lo SSSE riconosce che la politica della conservazione e dello sviluppo del patrimonio naturale è fondata prevalentemente sulla tutela mirata del territorio attraverso le aree protette e la realizzazione delle reti ecologiche, che colleghino i siti naturali protetti di interesse regionale, nazionale, transnazionale e comunitario.

Il documento riconosce tuttavia che si tratta di un politica selettiva, che realizza “isole”, importanti per costruire una struttura territoriale rispettosa delle risorse naturali, ma a cui vanno integrate altre strategie per una tutela ambientale del territorio europeo nei suoi diversi aspetti, che dovrebbero essere finalizzate:

- alla conservazione della diversità biologica;
- alla protezione del suolo sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- alla prevenzione dei rischi di calamità naturali;
- alla riduzione dell’inquinamento dell’aria;
- alla gestione oculata delle risorse idriche;
- all’attuazione di politiche settoriali (agricoltura, trasporti, ecc.) nel rispetto della biodiversità.

Per quanto riguarda il patrimonio storico-culturale e il paesaggio, lo SSSE individua tre categorie di beni:

- gli insediamenti urbani storici;
- il territorio rurale, definito quale “paesaggio culturale”;
- le specificità culturali e sociali delle popolazioni.

Lo SSSE distingue nettamente tra spazi extraurbani e spazi urbani e le sue indicazioni politiche operative privilegiano la selezione e la protezione di pochi tipi di elementi, importanti in quanto eccezionali e rappresentativi.

Tale concezione esprime un’accezione del termine paesaggio, legata principalmente alla presenza di vasti spazi aperti e al riconoscimento di luoghi e beni “eccezionali” in quanto emergenze del patrimonio storico ereditato. In questo senso lo SSSE si avvicina alla concezione della Convenzione Unesco per la Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale (Parigi, 1972). Vi sono tuttavia aperture verso tematiche più vaste e più vicine a un’accezione di paesaggio più globale e specifica, come quella che negli stessi anni andava maturando nelle discussioni per l’elaborazione della Convenzione Europea del Paesaggio all’interno del Consiglio d’Europa e in altri documenti (Raccomandazione N° R(95)9 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla conservazione dei siti culturali integrata nella politica del paesaggio, 1995, Carta del Paesaggio mediterraneo, Siviglia 1994); il paesaggio, pur nei limiti di tale concezione, viene considerato dall’SSSE una componente importante delle strategie di sviluppo.

Le opzioni politiche, definite di “gestione creativa”, per i due tipi di beni fisici (insediamenti urbani storici e paesaggio culturale), comprendono strategie e azioni di conservazione, valorizzazione, recupero del degrado, aperte, tuttavia, a nuove evoluzioni: esse non devono comportare né penalizzazione né freno per lo sviluppo economico, riconoscono l’importanza di nuove realizzazioni di qualità, inserite tuttavia in un progetto coerente di composizione urbana, che si contrappone alla casualità che caratterizza in grande misura le trasformazioni delle città come delle campagne.

Emerge, dunque, nello SSSE, un concetto di gestione dinamica del patrimonio, che supera una strategia difensiva (assai diffusa nelle politiche e negli strumenti operativi dei diversi Paesi sia in riferimento ai beni culturali e al paesaggio che nelle politiche di tutela della natura); esso propone una programmazione attenta di uno sviluppo socio-economico di qualità, importante per il formarsi di un concetto globale di territorio di qualità.

Di tale concetto si hanno parziali anticipazioni in altri documenti, come la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico (Granada, 1985), del Consiglio d’Europa relativa ai centri storici e la Direttiva Europea sull’architettura e l’ambiente di vita (Parigi, 1997) e

seguinte Risoluzione sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (Bruxelles, 2001) dell'Unione Europea, relativa alla qualità dell'architettura e dell'urbanistica contemporanee.

La strategia integrata di sviluppo territoriale proposta dallo SSSE si raggiunge attraverso forme di cooperazione volontaria tra i diversi attori che agiscono sul territorio, in modo da: operare una armonizzazione delle diverse politiche settoriali che interessano uno stesso territorio (coordinamento orizzontale); realizzare la complementarità tra le politiche applicate ai diversi livelli di competenza amministrativa nella stessa area geografica (coordinamento verticale); sostenere il ruolo crescente delle autorità regionali e locali nello sviluppo del territorio; affermare l'importanza dell'accesso all'informazione e alle conoscenze.

La Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 1985) e la Convenzione sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente (Aarhus, 1998), elaborate in sede di Consiglio d'Europa, specificano ed integrano tematiche in parte presenti nello SSSE: in particolare, la prima articola il principio di sussidiarietà, che prevede che l'esercizio delle responsabilità di governo degli affari pubblici gravi sulle autorità più prossime al cittadino, ad eccezione di quelle che, per esigenze di efficacia e di economia, richiedano la competenza di autorità di livello superiore; la seconda afferma il diritto all'informazione e alla partecipazione ai processi decisionali e definisce i soggetti (pubblico e pubblica autorità nelle loro articolazioni) e le modalità di attuazione delle due attività, se pur limitato alla materia ambientale.

### *3.1.1.2 Convenzione Europea del Paesaggio*

La Convenzione Europea per il Paesaggio costituisce, insieme ai documenti per la sua messa in opera, una grande innovazione rispetto agli altri documenti che si occupano di paesaggio e di patrimonio culturale e naturale.

Elaborata in sede di Consiglio d'Europa dal 1994 al 2000, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 20 luglio 2000 ed aperta alla firma degli stati membri a Firenze il 20 ottobre 2000, è stata ratificata dal Parlamento Italiano con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006.

La Convenzione è stata redatta per poter disporre di un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei.

- A questo scopo essa impegna ogni Stato membro a:
- riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;

- stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche;
- avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche;
- integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Negli articoli 1 e 2, sono sintetizzate le principali novità: il concetto di paesaggio proposto è diverso da quello degli altri documenti, che vedono nel paesaggio un "bene", (concezione patrimoniale di paesaggio) e lo aggettivano (paesaggio "culturale", "naturale", ecc.), intendendolo come uno dei componenti dello spazio fisico. La Convenzione esprime, invece, la volontà di affrontare in modo globale il tema della qualità di tutti i luoghi di vita delle popolazioni, riconosciuta come condizione essenziale per il benessere (inteso in senso non solo fisico) individuale e sociale, per uno sviluppo durevole e come risorsa che favorisce le attività economiche. L'oggetto di interesse è, infatti, tutto quanto il territorio, comprensivo degli spazi naturali, rurali e urbani, peri-urbani. Il Documento non fa distinzione fra paesaggi che possono essere considerati come "eccezionali", i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati e include i "paesaggi terrestri", le "acque interne" e le "acque marine" (art. 2). Non limita l'interesse ad elementi culturali, artificiali, naturali: il paesaggio forma un tutto, in cui gli elementi costitutivi sono considerati simultaneamente, nelle loro interrelazioni. Il tema dello sviluppo sostenibile, già presente da tempo nei documenti internazionali, si arricchisce, dunque, della dimensione culturale in modo integrato e complessivo, ossia riferito all'intero territorio: alla sua sfera appartiene la percezione sociale che le popolazioni hanno dei loro luoghi di vita e il riconoscimento delle loro diversità e specificità storico-culturali, importanti per il mantenimento dell'identità delle popolazioni stesse, arricchimento della persona, individuale o sociale.

La finalità consiste nell'attuare uno sviluppo sostenibile, che coniughi l'attività economica e la tutela del paesaggio, richiamando, perciò, la concezione del paesaggio come risorsa economica e sottolineando l'importanza della salvaguardia, della gestione e della pianificazione, al fine di garantire alle popolazioni europee un paesaggio di qualità. Paesaggio che, all'art. 1 della Convenzione, viene definito come "parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni".

L'elemento di maggior importanza di questa convenzione, cui si rimanda per un'analisi dettagliata dei contenuti, sembra essere il fatto che il concetto di "paesaggio" sia stato

recepito distinto da quello di ambiente, soprattutto nelle sue valenze sociali e di risorsa economica privilegiata.

Il paesaggio viene considerato dal Consiglio d'Europa uno degli elementi cardine dello sviluppo sostenibile, poiché contribuisce alla formazione della cultura locale ed è una componente essenziale del patrimonio culturale europeo, contribuendo così alla qualità della vita ed al consolidamento dell'identità europea. Il paesaggio è, inoltre, riconosciuto essere il fondamento delle identità locali.

Presupposto di ciò è il riconoscimento del valore centrale della cultura, come elemento costitutivo ed unificante dei vari Paesi europei; fra le forme primarie, in cui la cultura si concretizza, vi sono proprio i beni materiali e l'organizzazione territoriale. Il patrimonio culturale e il paesaggio hanno, quindi, il ruolo di garanti della specificità e della diversità.

La Convenzione afferma che il paesaggio rappresenta un ruolo di importante interesse pubblico nei campi culturale, ecologico, ambientale e sociale e rappresenta un sicuro motivo per l'incremento dell'occupazione.

La tutela del paesaggio non deve, pertanto, risultare in contrasto con lo sviluppo economico e deve portare in modo coerente ad uno sviluppo di tipo durevole e sostenibile, con la coscienza che le trasformazioni del paesaggio risultano influenzate ed accelerate dai cambiamenti apportati dall'economia globale.

La Convenzione consta di un Preambolo e di 18 articoli. I punti salienti della Convenzione sul paesaggio possono, quindi, riassumersi nei seguenti punti:

- vi è la necessità di avviare politiche per il paesaggio al più appropriato livello amministrativo (locale, regionale, nazionale, internazionale);
- l'applicazione di tali politiche deve riguardare l'intero territorio;
- l'approccio deve essere operativo e articolato: salvaguardia, gestione, pianificazione e progettazione di nuovi paesaggi contemporanei di qualità;
- vi è la necessità di predisporre provvedimenti giuridici e finanziari con l'obiettivo di formulare politiche per il paesaggio e incoraggiare la cooperazione tra autorità amministrative ai vari livelli;
- vi è la necessità di realizzare misure specifiche volte a sensibilizzare, formare e educare, ma anche a identificare e valutare i paesaggi;
- bisogna stabilire obiettivi di qualità paesaggistica condivisi dalle popolazioni locali;
- il compito di seguire lo sviluppo attuativo della Convenzione è delegato ai Comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa competenti per le tematiche ambientali e culturali;

- viene istituito il Premio del Paesaggio, da assegnare a autorità locali o regionali o a organizzazioni non governative che abbiano attuato politiche o misure esemplari e durevoli per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi.

La Convenzione riguarda, come detto, tutti i tipi di paesaggio, e non si limita solo a quelli più conosciuti e ammirati, considerandoli nella loro interazione con la qualità della vita delle popolazioni interessate. L'approccio che la Convenzione suggerisce è assai flessibile e va dalla più rigorosa attività di conservazione fino alla vera e propria creazione di contesti paesaggistici, con tutta la gamma delle sfumature intermedie (protezione, gestione, miglioramento). Gli strumenti giuridici e finanziari proposti dalla Convenzione a livello sia nazionale sia internazionale mirano alla formulazione di politiche del paesaggio e ad incoraggiare la collaborazione tra autorità centrali e locali, nonché tra le collettività a livello transfrontaliero. Il controllo sull'attuazione della Convenzione è demandato ad alcuni Comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa.

La Convenzione riguarda sia i paesaggi considerati di rilievo sia quelli della vita quotidiana e quelli degradati e impegna le parti: a riconoscere giuridicamente il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, del loro patrimonio culturale e della loro identità; ad attuare politiche del paesaggio miranti alla protezione, alla gestione e alla pianificazione di esso; a porre in essere procedure di partecipazione pubblica, nonché di autorità locali e regionali e di altri possibili attori delle politiche del paesaggio; ad integrare il paesaggio nelle politiche di organizzazione del territorio, tanto dal punto di vista urbanistico quanto dal punto di vista culturale, ambientale, agricolo, sociale, economico. Le parti si impegnano altresì a collaborare affinché le politiche e i programmi a livello internazionale includano la dimensione paesaggistica. Tale collaborazione si concretizzerà mediante reciproca assistenza tecnica e scientifica, in materia paesaggistica, e mediante scambi di specialisti della formazione e dell'informazione nel settore.

Nel panorama internazionale, la convenzione può essere considerata complementare ad altri strumenti giuridici internazionali, quali le Convenzioni per:

- la protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell' UNESCO (1972);
- la protezione del patrimonio architettonico in Europa del Consiglio d'Europa (Grenade 1975);
- la protezione della vita selvaggia e dei siti naturali del Consiglio d'Europa (Berna, 1979);
- la protezione del patrimonio archeologico del Consiglio d'Europa (La Valletta, 1992).

### 3.1.2 Normativa nazionale

#### 3.1.2.1 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

L'Italia occupa nel panorama europeo una posizione di assoluto rilievo, in virtù di una tradizione culturale che, fin dai primi decenni del secolo scorso, ha prodotto significative innovazioni legislative (in particolare con la legge 1497/1939) e che ha trovato peculiare espressione nell'art. 9 della Costituzione del 1947, per cui "La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Il dettato costituzionale rispecchia emblematicamente il parallelismo tradizionalmente accettato tra il paesaggio e il patrimonio culturale, ma non impedisce ed anzi sospinge l'evoluzione dell'azione di tutela, già allargatasi, con la legge 431/1985, dalle bellezze naturali e dai quadri paesistici di indiscusso valore elitariamente considerati, ad intere categorie di beni (come i boschi, le coste, le fasce fluviali, l'alta montagna ecc.), ampiamente rappresentate nel territorio intero. Si apriva così la strada ad una considerazione più articolata delle modalità di intervento e dello stesso campo di attenzione, nella direzione poi indicata dalla Convenzione Europea.

Attualmente, la legge cui far riferimento per la tutela del paesaggio italiano è il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", introdotto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 pubblicato nella G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28 e successivamente modificato ed integrato<sup>2</sup>. Esso recepisce le direttive comunitarie abrogando e sostituendo integralmente la precedente normativa in tema di beni culturali ed ambientali; i principali capisaldi del testo normativo sono:

- il pieno recupero del paesaggio nell'ambito del "patrimonio culturale", del quale costituisce parte integrante alla pari degli altri beni culturali italiani;
- il riconoscimento del carattere unitario della tutela dell'intero patrimonio storico-artistico e paesaggistico, così come previsto dalla Costituzione;
- la creazione, sia sotto il profilo formale che funzionale, di un apposito demanio culturale al quale sono ascritti tutti quei beni la cui piena salvaguardia ne richiede il mantenimento nella sfera pubblica (statale, regionale, provinciale, comunale) nell'interesse della collettività;
- la pianificazione urbanistica assume un carattere subordinato rispetto alla pianificazione del paesaggio, di fronte alla quale la prima dovrà essere sempre pienamente compatibile.

<sup>2</sup> Così come modificato dai decreti:- D. Lgs 24 marzo 2006, n. 156. "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali"

- D.Lgs 24 marzo 2006, n. 157. "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio",

- D. Lgs 26 marzo 2008, n. 62. "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali"

- D. Lgs 26 marzo 2008, n. 63. "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio"

Il Codice è una rilettura della normativa di tutela alla luce delle leggi successive al D.lgs 490/1999, abrogato dal Codice stesso, con preciso riferimento alla modifica del Titolo V della Costituzione.

Tale documento normativo si propone come un'unica legge organica, che mira ad assicurare una tutela complessiva ed omogenea al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. La necessità della promulgazione di un testo organico è scaturita da varie esigenze, legate in particolare alle ripercussioni negative (degrado, abbandono, scarsa tutela e valorizzazione) che sul patrimonio nazionale ha avuto finora la mancanza di una norma unica, al processo di "decentramento" amministrativo degli organismi statali e ad alcune questioni irrisolte (come, ad esempio, le dismissioni di beni demaniali o il contrasto tra le esigenze di sviluppo urbanistico e la salvaguardia paesaggistica).

La Parte terza del Codice raccoglie le disposizioni sulla tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici. La nuova disciplina stabilisce che i beni paesaggistici sono parte del patrimonio culturale. Per la prima volta, quindi, si riconoscono formalmente il paesaggio ed i beni che ne fanno parte come beni culturali, dando concreta attuazione dell'art. 9 della Costituzione.

Gli articoli sulla pianificazione paesaggistica contenuti nel nuovo Codice hanno avuto quali parametri di riferimento:

- l'Accordo del 19 aprile 2001 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio;
- gli innovativi principi contenuti nella Convenzione Europea del Paesaggio.

Il Codice definisce che il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali ha il compito di individuare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione (art.145).

Le regioni devono assicurare l'adeguata protezione e valorizzazione del paesaggio, tramite l'approvazione di piani paesaggistici (o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici), estesi a tutto il territorio regionale e non solo sulle aree tutelate *ope legis*, in attesa dell'approvazione del piano (articolo 142) e sulle località dichiarate di notevole interesse pubblico, come prescriveva il Testo Unico (Decreto Legislativo numero 490 del 29 ottobre 1999). Le previsioni dei piani paesaggistici diventano, in questo modo, cogenti per gli strumenti urbanistici di comuni, città metropolitane e province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, che devono essere adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del Decreto.

Il codice individua le fasi di elaborazione, nonché i contenuti e le finalità dei piani paesaggistici, riconducendoli a principi e modalità comuni per tutte le regioni. Il piano

definisce, con particolare riferimento ai beni paesaggistici, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela e gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile (articolo 135).

Per aderire a tali finalità il piano deve ripartire il territorio regionale in ambiti omogenei, individuando i differenti livelli di integrità dei valori paesaggistici, la loro diversa rilevanza e scegliendo per ogni ambito le forme più idonee di tutela e di valorizzazione. Alle caratteristiche di ogni ambito debbono corrispondere obiettivi di qualità paesaggistica (art.143).

Il Codice attribuisce al piano paesaggistico un triplice contenuto: conoscitivo, prescrittivo e propositivo. La formazione dei piani, infatti, deve avvenire tramite l'analisi del territorio e quindi la ricognizione dei vincoli paesaggistico-ambientali esistenti e la definizione del contenuto precettivo dei vincoli stessi, cioè della specificazione delle misure che garantiscano il rispetto dei provvedimenti di tutela, stabilendo le modalità di uso delle diverse aree individuate. Il contenuto propositivo del piano ha, quale presupposto, la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica e la scelta degli interventi di tutela e valorizzazione, che consentano di contemperare la salvaguardia delle aree individuate con il loro sviluppo economico e produttivo.

Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici.

Il piano può anche individuare ulteriori tre diverse categorie di aree:

- aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, nelle quali il valore di eccellenza dei beni paesaggistici o l'opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale richieda comunque il rilascio di autorizzazione per l'esecuzione di tutti gli interventi;
- aree nelle quali l'esecuzione può avvenire sulla base della verifica della conformità alle disposizioni del piano paesaggistico ed a quelle contenute nello strumento urbanistico conformato, verifica che viene effettuata in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio;
- aree il cui grado di compromissione richiede interventi di recupero e riqualificazione, che non necessitano di autorizzazione.

Una novità rilevante è costituita dalla previsione che Regioni e Ministero dei Beni Ambientali e Culturali stipulino accordi, per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici o per la verifica e l'adeguamento dei piani paesaggistici, già approvati ai sensi dell'articolo 149 del

Testo Unico. Qualora, a seguito dell'elaborazione d'intesa, la Regione non approvi il piano, il Ministero lo approva in via sostitutiva, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha inoltre previsto all'art. 146 che gli interventi sugli immobili e sulle aree, sottoposti a tutela paesaggistica, siano soggetti all'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

In ottemperanza con il comma 4 del medesimo articolo è stato emanato il 12 dicembre 2005 (G.U. n. 25 del 31/1/2006) ed entrato in vigore il 31 Luglio 2006, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale prevede l'obbligo di predisporre, per tutte le opere da realizzarsi in aree tutelate ai sensi degli artt. 157, 138 e 141 del Codice, una specifica Relazione Paesaggistica.

### ***3.1.3 Normativa regionale***

#### ***3.1.3.1 Legge Regionale 6 Luglio 1998, n. 24***

La pianificazione paesaggistica e la tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono regolate, nella Regione Lazio, dalla Legge Regionale 6 Luglio 1998, n. 24 denominata "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico", pubblicata sul Supplemento Ordinario n.1 al BUR n 21 del 30 luglio 1998.

Tale Legge ha introdotto il criterio della tutela omogenea, sull'intero territorio regionale, delle aree e dei beni previsti dalla Legge Galasso n. 431/85 e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 1497/39, da perseguire anche attraverso la redazione di un nuovo strumento di pianificazione che è, oggi, il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Con la L.R. 24/1998 sono stati contestualmente approvati i Piani Territoriali Paesistici (PTP) in precedenza adottati limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 della Legge 431/85.

Ad oggi la situazione riguardo gli strumenti di pianificazione in materia di paesaggio della Regione Lazio, nelle aree in cui le opere si collocano, è la seguente:

- Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della Legge Regionale n. 24/98;
- Piano Territoriale Paesistico n.2 Litorale Nord, adottato con D.G.R. 2268/87, ed approvato con Legge Regionale 24/98.

### 3.1.3.2 Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38

La Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 denominata “Norme sul governo del territorio” detta, le norme sul governo del territorio, finalizzate alla regolazione della tutela, degli assetti, delle trasformazioni e delle utilizzazioni del territorio stesso e degli immobili che lo compongono, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di partecipazione.

In particolare tale Legge:

- riorganizza la disciplina della pianificazione territoriale ed urbanistica;
- indica gli obiettivi generali delle attività di governo del territorio regionale;
- individua i soggetti della pianificazione e le relative competenze;
- definisce, nel rispetto delle competenze degli enti pubblici territoriali sub-regionali, gli strumenti della pianificazione ed il sistema di relazione fra gli stessi, assicurando forme di partecipazione dei soggetti comunque interessati alla loro formazione;
- stabilisce le modalità di raccordo degli strumenti di pianificazione locale con la pianificazione regionale e degli strumenti di settore con quelli di pianificazione generale.

In merito alla pianificazione territoriale e urbanistica, all’art. 3 si legge:

“[...]

2. *La pianificazione territoriale ed urbanistica regola le trasformazioni fisiche e funzionali del territorio aventi rilevanza collettiva, nonché le azioni che determinano tali trasformazioni in modo da garantire:*

- a) la salvaguardia e la valorizzazione delle qualità ambientali, culturali e sociali del territorio;*
- b) la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all’uso del territorio e delle sue risorse;*
- c) la riqualificazione degli insediamenti storici aggregati e puntuali come definiti dall’articolo 60 ed il recupero del patrimonio edilizio, culturale, infrastrutturale, insediativo, ambientale, nonché il miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti e del territorio non urbanizzato;*
- d) la riqualificazione degli insediamenti periferici e delle aree di particolare degrado al fine di eliminare le situazioni di svantaggio territoriale.*

[...]”

La Legge definisce infine i contenuti indispensabili, l’efficacia delle disposizioni, le misure di salvaguardia e gli eventuali modifiche e aggiornamenti della pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale.

## 3.2 Pianificazione di riferimento per la tutela del paesaggio

### 3.2.1 Premessa

Nel presente capitolo viene delineato il contesto pianificatorio del territorio del Comune di Civitavecchia, in provincia di Roma, evidenziando le indicazioni o prescrizioni esistenti che possono interessare l’intervento previsto.

In particolare saranno analizzati i seguenti strumenti di pianificazione:

- Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR);
- Piano Territoriale Paesistico n. 2 - Litorale Nord;
- Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG);
- Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG);
- Piano Regolatore Generale del Comune di Civitavecchia (PRGC).

### ***3.2.2 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale della Regione Lazio (PTPR)***

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale della Regione Lazio è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi degli artt. 21, 22, 23 della L. R. n. 24/98 e s.m.i e risulta vigente in regime di salvaguardia.

In conformità ai principi ed obiettivi stabiliti dall'articolo 9 e 42 della Costituzione e dall'articolo 45 dello Statuto della Regione Lazio, il Piano Territoriale Paesistico Regionale è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, del patrimonio storico, artistico e culturale affinché sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato.

Il PTPR è un piano paesaggistico che sottopone a specifica normativa d'uso l'intero territorio della regione Lazio con la finalità di salvaguardia dei valori del paesaggio ai sensi degli artt. 135 e 143 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" come modificato dai successivi decreti legislativi integrativi e correttivi.

Il PTPR ottempera inoltre agli obblighi previsti nell'articolo 156 del Codice; assume come propri ed applica i principi, i criteri, le modalità ed i contenuti negli artt. 135 e 143 del Codice, già in parte compresi nell'Accordo del 19 aprile 2001 fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni.

#### **3.2.2.1.1 Vigenza in regime di salvaguardia**

Il PTPR è un unico piano esteso all'intero territorio della regione Lazio; dopo l'approvazione andrà a sostituire in toto i piani territoriali paesistici vigenti.

Con legge regionale n. 394 del 18 dicembre 2012, il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la modifica alla legge regionale 24/1998 in materia di pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico. Con l'approvazione della legge viene prorogata dal 31 dicembre 2012 al 14 febbraio 2014 la scadenza del termine previsto per l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). Inoltre, viene eliminato l'originario termine di efficacia (5 anni) delle misure di salvaguardia che trovano applicazione in pendenza dell'approvazione del PTPR, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Pertanto, sebbene solo adottato, la cogenza del PTPR risulta a tutti gli effetti efficace.

Per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell'art. 134, lettere a) e b) del Codice, fino all'approvazione del PTPR resta ferma l'applicazione delle norme dei PTP vigenti; in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva.

Per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree tipizzati e individuati dal PTPR ai sensi dell'articolo 134 comma 1 lettera c) del Codice si applica, a decorrere dalla adozione, esclusivamente la disciplina di tutela del PTPR, anche in presenza di classificazione per zona ai fini della tutela contenuta nei PTP vigenti.

Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico con provvedimento dell'amministrazione competente successivamente all'adozione del PTPR si conferma la disciplina di tutela e di uso prevista dal PTPR per l'ambito di paesaggio in cui l'area risulta individuata; la stessa disposizione si applica per le aree che siano state sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'approvazione del PTPR.

Fatti salvi eventuali successivi provvedimenti istitutivi di vincolo, in attesa dell'approvazione del PTPR, ai soli fini della individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, si fa riferimento alle perimetrazioni del PTPR adottato dalla Giunta regionale; a decorrere dalla data della pubblicazione dell'adozione del PTPR ai sensi dell'articolo 23 comma 2 della L.R. 24/98 gli elaborati "Beni Paesaggistici" – Tavole B sostituiscono, ai soli fini della individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, le tavole E1 ed E3 dei PTP vigenti.

#### 3.2.2.1.2 I contenuti del Piano

I contenuti del PTPR hanno natura descrittiva, prescrittiva, propositiva e di indirizzo ed è costituito dai seguenti atti e elaborati:

- Relazione generale ed allegato "Atlante fotografico dei beni paesaggistici tipizzati"
- Norme di attuazione
- Tavola A - Sistemi ed ambiti di paesaggio
- Tavola B - Beni paesaggistici
- Tavola C - Beni del patrimonio naturale e culturale
- Tavola D - Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti

Le Tavole sono inoltre corredate da una serie di allegati esplicativi dei contenuti delle stesse.


#### *Sistemi ed Ambiti di Paesaggio*

Il PTPR, ai sensi dell'art. 135 del Codice e dell'articolo 22 comma 3 della L.R. 24/98 individua per l'intero territorio regionale gli ambiti paesaggistici, definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici presenti.

Gli ambiti di paesaggio costituiscono, attraverso la propria continuità morfologica e geografica, sistemi di unità elementari tipiche riconoscibili nel contesto territoriale e di aree che svolgono la funzione di connessione tra i vari tipi di paesaggio o che ne garantiscono la fruizione visiva.

Ogni "Paesaggio" prevede una specifica disciplina di tutela e di uso che si articola in tre tabelle: A), B) e C):

- nella tabella A) vengono definite le componenti elementari dello specifico paesaggio, gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio, i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità;
- nella tabella B) vengono definiti gli usi compatibili rispetto ai valori paesaggistici e le attività di trasformazione consentite con specifiche prescrizioni di tutela ordinate per uso e per tipi di intervento; per ogni uso e per ogni attività il PTPR individua inoltre obiettivi generali e specifici di miglioramento della qualità del paesaggio;
- nella tabella C) vengono definite generali disposizioni regolamentari con direttive per il corretto inserimento degli interventi per ogni paesaggio e le misure e gli indirizzi per la salvaguardia delle componenti naturali geomorfologiche ed architettoniche.



**Figura 3.2.1 – Estratto della Tavola A del PTPR**

Come si evince dalla Figura sopra riportata, l'area prescelta per lo spostamento dell'impianto UNIDRO (individuata nel cerchio rosso) ricade nel "Sistema del paesaggio naturale", sebbene la stessa sia un'area industriale. Tale Sistema è costituito dai paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e semi-naturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali.

Le Norme di Piano riportano per ciascun sistema di paesaggio individuato la relativa Disciplina delle azioni/trasformazioni e gli obiettivi di tutela e di qualità paesaggistica.

Nel Paesaggio naturale l'installazione di strutture di qualsiasi genere che non siano dirette a soddisfare esclusivamente esigenze temporanee sono consentite per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate e subordinatamente ad azioni di valorizzazione e

recupero ambientale, se necessariamente localizzati sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua.

L'area prescelta per lo spostamento dell'impianto UNIDRO ricade nella fascia di rispetto dei territori costieri, nella quale (ai sensi dell'art. art. 33 - Protezione delle fasce costiere marittime) il Piano consente le seguenti tipologie di intervento:

*"opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione. Tali manufatti devono comunque salvaguardare le presistenze naturalistiche e prevedere interventi di sistemazione paesaggistica".*

Tuttavia, previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo, sono consentite deroghe per le opere pubbliche e per le attrezzature portuali, le quali devono obbligatoriamente essere corredate da Studio di Inserimento Paesaggistico.

Si segnala comunque che l'impianto UNIDRO è posizionato in un'area occupata dal sito di centrale già nella sua precedente configurazione con alimentazione ad olio combustibile.

#### Beni paesaggistici

Il PTPR individua, nella Tavola B, i beni paesaggistici insistenti sul territorio regionale e, in particolare:

- immobili e aree di notevole interesse pubblico lett. c) e d) del comma 1 art. 136 D. Lgs. 42/2004;
- immobili e aree di notevole interesse pubblico lett. a) e b) del comma 1 art. 136 D. Lgs. 42/2004;
- aree tutelate per legge lett. a), b), c), f), h), i) e m) del comma 1 art. 142 D. Lgs. 42/2004;
- immobili e aree tipizzati individuati dal PTPR art. 134 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004.

L'area prescelta per lo spostamento dell'impianto UNIDRO (individuata nel cerchio blu) ricade nella fascia di rispetto dei territori costieri, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 42/2004 (come già precedentemente descritto) e in un'area di notevole interesse pubblico denominata *"Zona nel Comune di Civitavecchia che va dalla torre Valdaliga alla località S.Agostino e fino alla macchia della Cerreta inglobato dal codvin 120374"*, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) d) del D.Lgs. 42/2004.

Per tale vincolo il Piano non detta alcuna prescrizione o indicazione.



## Beni paesaggistici

Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico  
L. R. 37/83, art. 14 L.R. 24/98 - art. 134 co. 1 lett. a Dlvo 42/04 e art. 136 Dlvo 42/04

	cd058_001	lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche
--	-----------	---

Riconoscimento delle aree tutelate per legge  
art. 134 co. 1 lett. b e art. 142 co. 1 Dlvo 42/04

	a058_001	a) costa del mare
	g058	g) aree boscate n.b. le aree boscate percorse da incendi non sono rappresentate nel presente elaborato

	m058_001	m) aree di interesse archeologico già individuate
	mp058_001	m) aree di interesse archeologico già individuate - beni puntuali con fascia di rispetto
	ml058_001	m) aree di interesse archeologico già individuate - beni lineari con fascia di rispetto

Figura 3.2.2 – Estratto della Tavola B del PTPR

### Beni del patrimonio naturale e culturale

Nella Tavola C il Piano individua i beni appartenenti al patrimonio naturale e culturale della regione Lazio.

L'area prescelta per lo spostamento dell'impianto UNIDRO (individuata nel cerchio blu) è localizzata a ridosso di tratti di viabilità antica e della ferrovia, quest'ultima riconosciuta come percorso panoramico.

Per entrambi gli elementi segnalati il Piano non detta alcuna prescrizione o indicazione.




Figura 3.2.3 – Estratto della Tavola C del PTPR

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate e considerando la nuova localizzazione dell'impianto UNIDRO in un contesto esclusivamente industriale, l'intervento in esame, non pregiudicando significativamente il valore ambientale e paesaggistico delle aree costiere limitrofe, può pertanto considerarsi conforme al piano.

### 3.2.2.2 *Piano Territoriale Paesistico n. 2 - Litorale Nord*

Il Piano Territoriale Paesistico n. 2 - Litorale Nord è stato approvato con LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25 e in precedenza adottato, limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi della Legge 1497/39 (Decreti Ministeriali e provvedimenti regionali) e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 della Legge 431/85.

In particolare, la pianificazione paesistica e la tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico sono regolate dalla L.R.24/98 che ha introdotto il criterio della tutela omogenea, sull'intero territorio regionale, delle aree e dei beni previsti dalla Legge Galasso n. 431/85 e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della L.1497/39, da perseguire anche attraverso il nuovo strumento di pianificazione che è il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Nella Tavola E 1-2 "Vincoli ex-lege 431/85", il PTP individua le aree e gli elementi tutelati ai sensi dell'ex-lege 431/85 oggi ricompresi nel D.Lgs 42/2004.

Per la verifica di compatibilità dell'intervento in esame si rimanda quindi al precedente § 3.2.2.

### 3.2.2.3 *Piano Territoriale Provinciale Generale*

La Provincia di Roma è dotata di Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), approvato dal Consiglio Provinciale in data 18 gennaio 2010 con Delibera n.1.

I contenuti del PTPG riguardano i compiti propri in materia di pianificazione e gestione del territorio attribuiti alla Provincia dalla legislazione nazionale unitamente ai compiti provinciali previsti nella stessa materia dalla legislazione regionale (L.R. n. 14/99 e s.m.i. e L.R. n. 38/99 e s.m.i.), nonché dagli strumenti di programmazione e pianificazione generali e di settore.

In particolare, il PTPG:

- orienta l'attività di governo del territorio della Provincia e dei Comuni singoli o associati e delle Comunità Montane;
- costituisce specificazione e attuazione delle previsioni contenute nella pianificazione paesaggistico-territoriale sovraordinata e di quelle contenute nei piani e programmi settoriali regionali;
- costituisce condizione di sintesi, verifica e coordinamento degli strumenti della programmazione e pianificazione settoriale provinciale, di quelli della programmazione negoziata, nonché di indirizzo alla loro elaborazione;
- costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, il parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e di quelli della programmazione negoziata;

- si pone come riferimento per le iniziative di concertazione, co-pianificazione e negoziazione.


I contenuti tematici del Piano considerati nel quadro degli scenari strategici al 2015 e le relative norme sono organizzati nelle componenti sistemiche di seguito indicate:

- sistema ambientale;
- sistema insediativo morfologico;
- sistema insediativo, pianificazione urbanistica comunale e programmazione negoziata sovracomunale;
- sistema insediativo funzionale;
- sistema della mobilità.

Di seguito si riporta il disegno programmatico di struttura per le aree oggetto di analisi, dal quale si evince che rispetto al sistema insediativo funzionale, il Piano riconosce la presenza del parco di attività produttive metropolitane (PPM) connesso alla Centrale Torrevaldaliga Nord.

Per le funzioni legate al ciclo della produzione, distribuzione e commercializzazione delle merci, il Piano prevede il riordino e la qualificazione, a fini di recupero delle competitività, delle aree di concentrazione delle sedi produttive già presenti nella provincia, favorendo l'organizzazione per Parchi di attività produttive metropolitane anche intercomunali, dotati di accessibilità, integrazione a filiera delle stesse, servizi specializzati ed ambientali.

Per le azioni da sviluppare nei parchi di attività, il PTPG formula una serie di direttive, tra queste: favorire la dotazione di servizi specializzati in rapporto alle esigenze di innovazione del sistema produttivo e incrementare le dotazioni ambientali sia per quanto attiene ai servizi ed alle reti tecnologiche per il disinquinamento delle acque reflue e dell'aria e per lo smaltimento dei rifiuti, sia per gli aspetti verdi (% superfici alberate e superfici permeabili) e di immagine.



### 1. SISTEMA AMBIENTALE

Tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche, costruzione della Rete Ecologica Provinciale

TERRITORIO AGRICOLO



AREE NATURALI PROTETTE, VIGENTI E PROPOSTE

Vigenti

Proposte



**Aree protette regionali**

(Parchi, Riserve Naturali e Monumenti Naturali ai sensi della L. 394/91 art. 22, L.R. 29/97, ex L.R. 46/77)



**Siti di importanza comunitaria (SIC)**

(D.P.R. 12 Marzo 2003 n. 120 e D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di recepimento della Direttiva Habitat 92/43/CEE, D.G.R. 2146/96, D.M. 3 Aprile 2000)

STRUMENTI OPERATIVI

**PAR**

Progetto ambientale di recupero

### 4. SISTEMA INSEDIATIVO FUNZIONALE

Rafforzare il funzionamento metropolitano nel territorio provinciale (efficienza e modernizzazione dei sistemi funzionali e produttivi)



**Parchi di funzioni strategiche metropolitane**

1. Parco di funzioni strategiche metropolitane - Civitavecchia



**Parchi di attività produttive metropolitane**

1. Parco di attività produttive e servizi specializzati di Civitavecchia

Figura 3.2.4 – Estratto del disegno programmatico di struttura del PTPG

Per il "PM1 Parco di attività produttive e servizi specializzati di Civitavecchia" il Piano, all'art. 72, prescrive:

*"a. Obiettivi: riorganizzazione, contenimento e concentrazione delle sedi di attività produttive in due zone attrezzate prossime al nuovo interporto a costituire un nuovo impianto urbanistico unitario. Rilocalizzazione preferenziale delle aree produttive di previsione di PRG non attuate, localizzate entro le aree buffer della Rete ecologica Provinciale, all'interno delle due zone definite dal PTPG. Le direttive generali e le azioni da sviluppare per la qualificazione competitiva del Parco produttivo sono indicate al precedente articolo.*

*b. Modello organizzativo spaziale: sistema unitario specializzato con sedi produttive di supporto al porto commerciale polifunzionale e al centro intermodale e viabilità interna orientata sulla viabilità di nuovo impianto (strada mediana).*

*c. Usi da favorire: attività produttive connesse alle attività legate al ciclo delle merci e all'attività portuale con ampliamento eventuale verso aree industriali contigue di Allumiere e Tarquinia. A servizio del parco è previsto il centro intermodale I.P.1. di Civitavecchia con scalo merci e centri di servizio alla produzione.*

*d. Esigenze di accessibilità e servizi: (per evitare la continuità con il tratto urbano della SS. 1 Aurelia) l'accessibilità nazionale è garantita dallo svincolo della diramazione nord A12 sulla trasversale nord per la zona industriale, il centro intermodale, il porto petroli e il porto commerciale e dallo svincolo Civitavecchia nord sull'asse di 1° livello metropolitano che raccoglie i traffici della cosiddetta Mediana di Civitavecchia (dall'area industriale fino alla trasversale nord). La connessione viaria e ferroviaria tra centro intermodale, area industriale, area portuale (banchina polifunzionale, banchina petroli e banchina containers), è garantita dalla bretella porto-centro intermodale prevista dal PR portuale e dal prolungamento della rete ferroviaria tirrenica (binari a servizio dei terminali delle banchine polifunzionali, petroli, container, commerciale e un braccio merci entro l'interporto)."*

Per tutte le ragioni sopra espresse l'intervento in esame, sebbene non espressamente citato nelle norme specifiche relative al "PM1 Parco di attività produttive e servizi specializzati di Civitavecchia", può considerarsi conforme al Piano.

#### **3.2.2.4 Piano Regolatore Generale del Comune di Civitavecchia (PRGC)**

Il Comune di Civitavecchia, nel quale il progetto ricade, è dotato di Piano Regolatore Generale elaborato nel 1968, ma che è stato oggetto di numerose varianti nel corso degli anni, fino all'ultima approvata nel corso dell'anno 2005.

Di seguito si riporta uno stralcio della zonizzazione relativa all'area interessata dalla presente analisi (nel cerchio rosso), la quale ricade nella zona omogenea denominata "Centrale Enel".




Figura 3.2.5 – Stralcio dell'azzonamento del PRGC

Nelle norme tecniche di attuazione non sono presenti prescrizioni o indirizzi relativi alla zona omogenea individuata e pertanto l'intervento in esame può considerarsi conforme al Piano.

### 3.3 Aree protette e regime vincolistico

#### 3.3.1 Sistema delle aree protette

La Legge n. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (suppl. n.83 - G.U. n.292 del 13.12.1991) ha definito la classificazione delle aree naturali protette, ne ha istituito l'Elenco ufficiale e ne ha disciplinato la gestione. Attualmente il sistema nazionale delle aree naturali protette è classificabile come:

- **Parchi nazionali.** Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici; una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- **Parchi naturali regionali e interregionali.** Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- **Riserve naturali.** Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.
- **Zone umide di interesse internazionale.** Sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri e che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.
- **Altre aree naturali protette.** Sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

La Regione Lazio disciplina le Aree Protette attraverso la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 novembre 1997, n. 31 S.O. n. 2; il testo della legge è stato aggiornato il 27 dicembre 2008.

Oggi la Regione Lazio è interessata da 6 aree protette nazionali e da 69 aree protette regionali istituite a seguito di diversi provvedimenti legislativi e/o amministrativi regionali,

suddivise per tipologia in 23 monumenti naturali e 46 tra parchi regionali e riserve naturali, per un totale di superficie protetta pari a circa ha 226.305 (13.12 % del territorio regionale).

Le aree interessate dalle opere non ricadono in Aree Protette (cfr. *Tavola 3 - Aree protette e/o tutelate*, allegata al presente documento).

### **3.3.2 La Rete Natura 2000**

La Direttiva Europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, Comunemente denominata Direttiva "Habitat", prevede la creazione della Rete Natura 2000.

"Natura 2000" è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat". Tali aree sono denominate Siti d'Importanza Comunitaria (SIC).

La Direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione. In realtà, però, non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. È del 1979 infatti un'altra importante direttiva, che si integra all'interno delle previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta Direttiva "Uccelli" (79/409/CEE, sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009). Anche questa prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, e dall'altra, l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Qualunque progetto interferisca con un'area Natura 2000 deve essere sottoposto a "Valutazione di Incidenza" secondo l'Allegato G della Direttiva stessa. Lo Stato italiano, nella sua normativa nazionale di recepimento della direttiva Habitat<sup>3</sup> ha previsto alcuni contenuti obbligatori della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti ed ha specificato quali piani e progetti devono essere soggetti a valutazione di incidenza e quali ad una vera e propria Valutazione di Impatto Ambientale, da redigere secondo la normativa comunitaria e nazionale.

L'individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome, le attività sono finalizzate al miglioramento delle conoscenze

---

<sup>3</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (GU n. 124 del 30-5-2003).

naturalistiche sul territorio nazionale e vanno dalla realizzazione delle check-list delle specie alla descrizione della trama vegetazionale del territorio, dalla realizzazione di banche dati sulla distribuzione delle specie all'avvio di progetti di monitoraggio sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici e divulgativi.

Le aree interessate dall'opera non ricadono in siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (cfr. *Tavola 3 - Aree protette e/o tutelate*, allegata al presente documento).

### **3.3.3 Regime vincolistico**

#### **3.3.3.1 Vincoli paesaggistici ed ambientali**

Nel presente paragrafo sono esaminati gli aspetti inerenti la protezione dei beni culturali e ambientali ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 28 della Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 e successivamente modificato ed integrato dai Decreti Legislativi n.156 e n.157 del 24 marzo 2006 e dai Decreti Legislativi n.62 e n.63 del 26 marzo 2008, entrati in vigore il 24 aprile 2008. Il Codice è una rilettura della normativa di tutela alla luce delle leggi successive al Decreto legislativo 490/1999 abrogato dal Codice, con preciso riferimento alla modifica del Titolo V della Costituzione.

Tale documento normativo si propone come un'unica legge organica, che mira ad assicurare una tutela complessiva ed omogenea al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. La necessità della promulgazione di un testo organico è scaturita da varie esigenze, legate in particolare alle ripercussioni negative (degrado, abbandono, scarsa tutela e valorizzazione) che sul patrimonio nazionale ha avuto finora la mancanza di una norma unica, al processo di "decentramento" amministrativo degli organismi statali e ad alcune questioni irrisolte (come, ad esempio, le dismissioni di beni demaniali o il contrasto tra le esigenze di sviluppo urbanistico e la salvaguardia paesaggistica).

La Parte terza del Codice raccoglie le disposizioni sulla tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici. La disciplina stabilisce che i beni paesaggistici sono parte del patrimonio culturale. Per la prima volta, quindi, si riconoscono formalmente il paesaggio ed i beni che ne fanno parte come beni culturali, dando concreta attuazione dell'art. 9 della Costituzione.

Il Codice definisce che il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali ha il compito di individuare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione (art.145).

Le regioni devono assicurare l'adeguata protezione e valorizzazione del paesaggio, tramite l'approvazione di piani paesaggistici (o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici) estesi a tutto il territorio regionale e non solo sulle aree tutelate *ope legis*, in attesa dell'approvazione del piano (articolo 142) e sulle località

dichiarate di notevole interesse pubblico, come prescriveva il Testo Unico (Decreto Legislativo numero 490 del 29 ottobre 1999). Le previsioni dei piani paesaggistici diventano, in questo modo, cogenti per gli strumenti urbanistici di comuni, città metropolitane e province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, che devono essere adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del Decreto. Il Codice attribuisce al piano paesaggistico un triplice contenuto: conoscitivo, prescrittivo e propositivo.

Una novità rilevante è costituita dalla previsione che Regioni e Ministero dei Beni Ambientali e Culturali stipulino accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici o per la verifica e l'adeguamento dei piani paesaggistici già approvati ai sensi dell'articolo 149 del Testo Unico.

Con il fine di individuare l'eventuale presenza nell'area vasta di analisi di beni si è fatto riferimento alle banche dati della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali<sup>4</sup>, in particolare il S.I.T.A.P., Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico, banca dati a riferimento geografico su scala nazionale per la tutela dei beni paesaggistici, nella quale sono catalogate le aree sottoposte a vincolo paesaggistico dichiarate di notevole interesse pubblico dalle Leggi 1497/1939 e 431/1985, oggi ricomprese nel Decreto Legislativo 42/2004 (Parte Terza, Titolo I, articolo 142).

Per una maggiore chiarezza si rimanda alla *Tavola 4 - Regime vincolistico*, allegata al presente documento.

### Vincolo paesaggistico

Il quadro generale del contesto vincolistico in cui va ad inserirsi il progetto in esame è rappresentato nella precedente Figura 3.2.2 del PTPR e nella successiva Figura 3.3.1; l'area interessata dallo spostamento dell'impianto UNIDRO ricade nella fascia di rispetto dei territori costieri, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 42/2004 (come già precedentemente descritto) e in un'area di notevole interesse pubblico denominata "*Zona nel Comune di Civitavecchia che va dalla torre Valdaliga alla località S. Agostino e fino alla macchia della Cerreta inglobato dal codvin 120374*", ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) d) del D.Lgs. 42/2004.

Data l'interferenza, la presente relazione paesaggistica è allegata all'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. Tale relazione paesaggistica è volta alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi, condotta ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e sulla base del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 pubblicato sulla

<sup>4</sup> <http://www.bap.beniculturali.it>

G.U. del 31 gennaio 2006, n. 25 Serie Generale.



- Area di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) d) del D.Lgs. 42/2004
- Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 42/04
- Area di pertinenza relativa allo spostamento dell'impianto UNIDRO

**Figura 3.3.1 – Regime vincolistico – SITAP**

### Vincoli architettonici, archeologici e storico-culturali

Ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m), del D.Lgs 42/2004 sono sottoposti a vincolo paesaggistico le zone di interesse archeologico.

Sono qualificate zone di interesse archeologico quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.

L'area interessata dall'intervento in esame non è soggetta a vincoli architettonici, archeologici e storico-culturali.

#### Usi civici

Il territorio interessato dall'intervento in esame non è gravato da usi civici.

#### *3.3.3.2 Vincolo Idrogeologico (R. D. 3267/23)*

Il vincolo idrogeologico (Regio Decreto Legge n. 3267 del 30/12/1923, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani") si rivolge ad aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno ed è finalizzato, essenzialmente, ad assicurare che le trasformazioni operate su tali aree non producano dissesti, o distruggano gli equilibri raggiunti e consolidati, a seguito di modifica delle pendenze legate all'uso ed alla non oculata regimazione delle acque meteoriche o di falda. La presenza del vincolo comporta la necessità di una specifica autorizzazione per tutte le opere edilizie che presuppongono movimenti di terra. La necessità di tale autorizzazione riguarda anche gli interventi di trasformazione colturale agraria che comportano modifiche nell'assetto morfologico dell'area, o intervengono in profondità su quei terreni.

L'area della centrale, e quindi l'area interessata dalla nuova localizzazione dell'impianto UNIDRO, non è soggetta a vincolo idrogeologico.

#### *3.3.3.3 Vincolo Sismico*

Il vincolo sismico è riferito alle aree soggette a rischio sismico e a quelle soggette a movimenti franosi. La sua finalità è quella di sottoporre a controllo tutti gli interventi edilizi sulle aree vincolate con la creazione di un archivio-deposito dei progetti e la loro attestazione su uno standard tecnico predefinito.

L'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2003, ha introdotto nuovi criteri per la classificazione sismica del territorio nazionale, nuove normative tecniche per costruzioni in zona sismica e ha avviato un programma ricognitivo del patrimonio edilizio esistente, di edifici e opere infrastrutturali di particolare importanza. Nell'art. 2, inoltre, si specifica che le Regioni dovranno provvedere all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche sulla base delle indicazioni presenti nell'Allegato 1 alla suddetta Ordinanza. Tale allegato, infatti, contiene i criteri generali per la classificazione sismica cui le Regioni hanno fatto riferimento fino alla realizzazione della mappa di pericolosità sismica su scala nazionale, la cui finalità è stata quella di evitare che ci fosse troppa disomogeneità fra i Comuni ubicati ai confini di Regioni diverse.

La mappa di pericolosità di riferimento è stata predisposta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel 2004 ed è stata adottata con l'O.P.C.M. n.3519 del 28 aprile 2006 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi della medesime zone". La pericolosità sismica è determinata sulla base del picco di massima accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni (ag) e in base al suo valore le Regioni individuano la zona sismica cui appartiene un determinato Comune.

Attualmente, in seguito agli eventi avvenuti in pianura padana nella primavera del 2012, è stato prodotto un aggiornamento della mappa 2006. L'area interessata dall'intervento ricade in Zona sismica 3B (vedi Figura 3.3.2).




Figura 3.3.2 – Classificazione sismica al 2012

### 3.4 Eventuali disarmonie tra pianificazione e progetto

In questo capitolo è stato descritto il quadro generale degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, che vanno a definire i vincoli e le prospettive di sviluppo delle zone interessate dalla realizzazione dell'intervento proposto, con particolare riferimento a tutte le disposizioni definite allo scopo di preservare gli aspetti territoriali di carattere paesistico- ambientale.

Nella seguente tabella è riportata una sintesi dei principali strumenti pianificatori e dei vincoli per il territorio interessato dal progetto in esame sono messe in evidenza eventuali disarmonie rilevate durante l'analisi per la verifica di compatibilità.

Tipologia di pianificazione/ programmazione o vincolo	Piani/Programmi/Vincoli	Coerenza/conformità del progetto
Pianificazione territoriale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG);</li> <li>• Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR);</li> <li>• Piano Territoriale Paesistico n.2 - Litorale Nord;</li> <li>• Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG);</li> <li>• Piano Regolatore Generale del Comune di Civitavecchia (PRGC) e piano di zonizzazione acustica comunale.</li> </ul>	<p>L'intervento in esame, pur ricadendo in aree vincolate dai diversi strumenti di pianificazione (in particolare il PTPR), non risulta in contrasto con essi.</p> <p>In particolare rispetto al PTRG, l'intervento concorre, anche se in modo non diretto, all'attuazione dell'obiettivo 2 "Sostenere le attività industriali" definito per il "Sistema Territorio e all'unico obiettivo fissato per il Sistema insediativo attività strategiche: sedi industriali e reti" di "Indirizzare e sostenere sul territorio regionale i processi in corso di rilocalizzazione, ristrutturazione e modernizzazione delle sedi industriali e relative reti di trasporto".</p> <p>Per ciò che concerne il PTPR, considerando che la rilocalizzazione dell'impianto UNIDRO avviene in un contesto esclusivamente industriale, l'intervento in esame non pregiudica il valore ambientale e paesaggistico delle aree costiere limitrofe, pertanto può considerarsi conforme al piano.</p> <p>Per quanto riguarda la pianificazione comunale, l'area interessata dall'intervento rientra nella Zona omogenea "Centrale Enel" per la quale il Piano non prevede alcuna norma prescrittiva o di indirizzo.</p> <p>Per quanto riguarda infine l'area di Centrale ricade in Classe VI 70-70, riferita alle aree esclusivamente industriali.</p>

Tipologia di pianificazione/programmazione o vincolo	Piani/Programmi/Vincoli	Coerenza/conformità del progetto
Sistema delle aree protette e/o tutelate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aree naturali protette</li> <li>• Rete Natura 2000</li> </ul>	L'intervento in esame non ricade in aree naturali protette e/o in siti appartenenti alla Rete Natura 2000
Regime vincolistico	Vincoli paesaggistici ed ambientali (D.Lgs. 42/2004)	<p>L'area interessata dall'intervento in esame ricade nei seguenti vincoli paesaggistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella fascia di rispetto dei territori costieri, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 42/2004;</li> <li>• in un'area di notevole interesse pubblico denominata "<i>Zona nel Comune di Civitavecchia che va dalla torre Valdaliga alla località S.Agostino e fino alla macchia della Cerreta inglobato dal codvin 120374</i>", ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) d) del D.Lgs. 42/2004.</li> </ul> <p>Data l'interferenza con tali vincoli (D. Lgs. 42/2004) deve essere presentata un'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.</p>
	Vincolo idrogeologico	L'area della centrale non è soggetta a vincolo idrogeologico.
	Vincolo sismico	L'area interessata dall'intervento ricade in Zona sismica 3B.

## 4 ANALISI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

### 4.1 Caratterizzazione paesaggistica di area vasta

#### 4.1.1 *Il territorio provinciale*

La provincia di Roma interessa una porzione molto significativa della regione Lazio ed è estremamente eterogenea per condizioni climatiche, litologia, morfologia, flora e vegetazione.

Si tratta di un'area che ha saputo conservare nel tempo straordinarie testimonianze della presenza umana, ma anche straordinarie testimonianze della complessità naturalistica ed ecosistemica. È un'area ove è particolarmente evidente il concetto di diversità ed eterogeneità culturale e naturale. Si hanno infatti quasi tutte le tipologie bioclimatiche presenti nel Lazio (da quelle più mediterranee a quelle montane con elementi della flora del piano bioclimatico subalpino), così come si hanno elementi ben differenziati in termini litologici e morfologici. L'insieme di questi caratteri fisici, integrati con gli elementi floristici, faunistici e vegetazionali, ha dato luogo ad una complessità di sistemi naturali che ha generato ad un mosaico paesaggistico unico in tutto il bacino del Mediterraneo.

L'azione dell'uomo in alcuni casi ha contribuito a rendere ancora più diversificata questa già eccezionale eterogeneità potenziale. In altri casi l'eccesso di utilizzazione e la necessità di trasformare il sistema naturale in sistemi artificiali (agricoli e residenziali) ha ridotto l'eterogeneità potenziale senza però mai eliminare del tutto i caratteri dei sistemi potenziali con particolare riferimento alla vegetazione.

La provincia di Roma occupa una superficie molto estesa che corrisponde ad una porzione di territorio particolarmente idonea per analizzare in termini territoriali sistemici ed ecosistemici una delle più vaste aree metropolitane. In questo contesto le periferie, o meglio le aree e i comuni periferici, svolgono un ruolo essenziale per garantire l'efficienza funzionale ed ecosistemica di tutta la provincia.

Il comune di Civitavecchia, nel quale l'intervento in esame ricade, appartiene al sistema territoriale ed ambientale dei "Monti della Tolfa" ed è contraddistinto dalla presenza di una pluralità di paesaggi.

Da una parte esiste un "paesaggio agroforestale costiero e retrocostiero", dall'altra un "paesaggio agricolo collinare con coltivazioni miste", fino ad arrivare ad un "paesaggio agricolo della pianura costiera con coltivazione mista".

#### *4.1.1.1 Paesaggio agroforestale costiero e retrocostiero*

Questa unità di paesaggio individua le aree caratterizzate dalle pendici boscate dei Monti della Tolfa che degradano verso il mare lasciando spazio, nella fascia costiera, ai seminativi.

La parte più esposta all'influenza marina e più pianeggiante vede la presenza di macchia mediterranea, arbusteti e boschi radi di sughera o leccio, a volte pascolati, che si alternano alle colture agricole. In queste aree le coltivazioni erbacee prevalenti sono le foraggere e i cereali, in alcuni casi anche irrigui.

Laddove le tracce della presenza umana sono meno impresse sul territorio costiero, o si è applicato un sufficiente sistema di tutela ambientale, si possono ancora trovare importanti ecosistemi come le dune costiere che rappresentano un simbolo di ottima conservazione ecologica, oltre che una testimonianza viva del paesaggio originario.

Molti tratti di questa unità di paesaggio risultano segnati dalla presenza di insediamenti edilizi che non sempre possono dirsi ben inseriti, tuttavia ancora sopravvivono antiche costruzioni agricole con resti di barriere frangivento che rappresentano una testimonianza del tradizionale paesaggio agricolo.

Rimboschimenti costieri o retrocostieri di pino sono un altro tipico esempio della trasformazione umana di questo tipo di paesaggio che oggi rappresenta uno degli elementi caratteristici di questi ambienti.

Spostandoci all'interno le formazioni vegetali diventano più mature e la macchia forestale lascia spazio a boschi di differente composizione specifica e statura. In questi ambienti si trovano ancora tracce dell'attività agricola soprattutto nelle migliori esposizioni, mentre le aree sfruttate a pascolo propongono gli elementi caratteristici di questa area; ossia pascoli arborati con querce isolate e spettacolari.

Molte aree boscate appaiono frammentate da radure (chiarie) spesso destinate al pascoli; le attività zootecniche infatti modellano il paesaggio forestale contribuendo in termini significativi alla presenza di elementi riconoscibili dell'architettura rurale. Inoltre ci consentono di rintracciare sul territorio ambienti differenti come conseguenza delle forme di degrado del bosco.

Alcune aree mostrano come il fuoco e gli incendi boschivi possano incidere sul paesaggio e soprattutto sulle colline pascolate dove prevalgono i fitti cespuglieti.

Le attività selvicolturali hanno una certa importanza in questo tipo di ambienti, ma si può apprezzare anche un certo interesse turistico-ricreativo per quello che riguarda foreste particolarmente ben conservate o riserve naturali di recente istituzione.

#### *4.1.1.2 Paesaggio agricolo collinare con coltivazioni miste*

Questo tipo di paesaggio è diffuso nel territorio provinciale sui rilievi collinari che circondano le aree pianeggianti attorno a Roma conosciute come “campagna romana”. L’aspetto paesaggistico preminente risiede nella varietà di forme di coltivazione e nei metodi di sistemazione che si rilevano sul territorio a seconda delle condizioni morfologiche locali.

Le coltivazioni più diffuse sono: le orticole, le arboree da frutto (oliveti, vigneti e frutteti in genere), i seminativi e i pascoli che si alternano sulle colline a seconda delle diverse condizioni stagionali (fertilità, disponibilità idrica, pendenza, esposizione).

La diffusione di queste colture, che lasciano spazio ai boschi di querce solo alle quote più alte, sulle pendici più scoscese o sulle spallette dei torrenti, nel tempo ha influito direttamente sull’aspetto paesaggistico, infatti il mosaico creato dagli appezzamenti coltivati diversamente sistemati, rappresenta un evidente fattore distintivo per l’osservatore.

A seconda dei fattori sopraesposti si possono osservare opere di sistemazione abbastanza incisive e che generalmente hanno radici profonde nel passato, quali: ciglionamenti, terrazzamenti, lunettamenti e muri a secco. Si tratta di opere già utilizzate dai Romani per migliorare le condizioni di lavorabilità dei terreni scoscesi o la disponibilità idrica del suolo coltivato.

Nelle plaghe migliori in termini di fertilità e microclima vengono spesso impiantati orti, colture da frutto o da legno, vigneti, mentre l’olivo prevale sui versanti maggiormente assolati.

I pascoli si osservano nelle terre meno produttive o nelle aree più votate all’attività zootecnica, i seminativi sono molto frequenti, mentre gli orti (di pieno campo e non) producono ortofrutticoli destinati al mercato della capitale o per l’autoconsumo.

#### *4.1.1.3 Paesaggio agricolo della pianura costiera con coltivazioni miste*

Tale paesaggio si presenta in quei tratti di litorale occupati da varie colture e da una variegata presenza di aree urbane. L’agricoltura è meno frammentata dagli abitati nelle zone più interne ed è caratterizzata nei pressi di Ladispoli da una maggiore incidenza delle colture ortive rispetto ai seminativi. Si tratta di colture caratteristiche che tra l’altro hanno avuto il merito di generare alcune tradizioni locali ormai molto radicate nel territorio, come sagre e concorsi agricoli.

Non mancano i pascoli utilizzati soprattutto d’inverno e primavera o le colture da foraggio. Spesso queste sono poste nelle aree più marginali e confinano con terreni più selvaggi a volte ancora parzialmente paludosi. Le tracce del passato sono ancora vive ed emergono soprattutto nelle aree pascolate, spesso dotate di “macere”, muretti a secco che servivano per

separare gli appezzamenti in cui praticare il pascolo. Anche in queste zone sono presenti antichi casali o ville rurali che testimoniano i precedenti insediamenti agricoli, tuttavia in molti casi lo sfruttamento agricolo giunge fino alla costa e ai pascoli invernali si associano belle spiagge o punti attrezzati per la pesca.

Nei pressi di Nettuno e Civitavecchia sono invece i seminativi ad avere maggior rilievo; è da segnalare comunque in questo tipo di ambienti anche la coltura della vite e di specie ortive e foraggere, oltre alla presenza di aree pascolabili. Le colture schematiche e lineari di alcune ortive si affiancano ai seminativi e alle specie foraggere producendo un effetto dalla tessitura di toni variegata.

L'impronta di queste diverse coltivazioni rende vario e complesso il paesaggio rispetto ad aree costiere più omogenee della provincia. Allo stesso tempo lo sfruttamento turistico e l'espansione degli abitati hanno sicuramente causato una perdita di identità per questo paesaggio agricolo.

## 4.2 Elementi di pregio e di rilevanza storico-culturale locale

### 4.2.1 *Caratterizzazione storica del comune di Civitavecchia*

Civitavecchia è il risultato di un millenario processo di civilizzazione ed urbanizzazione del territorio laziale, un territorio di cui, proprio nella zona dove ora sorge la città, si trovano sovrapposti ed accumulati, attraverso varie epoche, significativi elementi che confermano la presenza e lo sviluppo di organizzazioni sociali addirittura sin dall'età Preistorica. Numerose sono infatti le tracce di insediamenti primitivi presenti sul litorale civitavecchiese, come altrettanto numerose ed importanti sono le strutture etrusche, romane e medievali, che hanno reso la città un centro urbano di tale importanza da assumere, sin dai tempi dell'antica Urbe, l'appellativo di "Porto di Roma".

Civitavecchia è l'antica Centumcellae, così chiamata per le insenature che il litorale scoglioso offriva come riparo alle navi.

L'imperatore Traiano, nel 106 d.C., intuì che quel luogo era adatto alla costruzione di un porto che sostituisse quello ormai quasi insabbiato di Ostia. Il porto nacque su progetto dell'architetto Apollodoro di Damasco. La città ed il porto nascevano in simbiosi, l'una connessa all'altro, anche perché lo scopo principale di questa grandiosa iniziativa di Traiano, era quello di dotare Roma di attrezzature portuali sussidiarie rispetto a quelle già ampliate, dallo stesso Traiano, alla foce del Tevere.

Nel porto di Centumcellae, cominciarono a rifornirsi, in numero sempre maggiore, le navi con rotta verso l'occidente, la città si sviluppò rapidamente. Centumcellae conobbe il periodo di

massimo splendore in età imperiale, nel 314 d.C. fino al 538 d.C., periodo in cui la città viene occupata dai Bizantini, dopo i quali, nell' VIII secolo, passò sotto il più mite governo dei Papi.

Nell'828 la città fu occupata dai Saraceni che la distrussero quasi completamente e venne trasformata in una base per le operazioni belliche contro Roma. I superstiti della città costruirono un piccolo borgo nei boschi della Tolfa e solo sessant'anni dopo decisero di tornare nella loro città tutta da ricostruire.

Sulle rovine dell'antica città portuale intorno al 1000 venne ricostruita la città, ma nel corso della dominazione francese (1798-1815) i Papi ne persero temporaneamente il potere, successivamente in un secondo conflitto bellico nel 1870 i Papi persero il loro dominio definitivamente.

Durante il secondo conflitto bellico, gran parte dei monumenti civitavecchiesi subì gravissimi danni; ancora oggi la città è infatti priva di alcuni tra i suoi numerosi antichi edifici monumentali. Durante la seconda guerra mondiale Civitavecchia pagò la sua posizione di porto strategico a un'ora da Roma subendo 76 bombardamenti che la rasero al suolo, ci furono circa duecentocinquanta caduti e danni irreparabili a strutture storiche.

## ***4.2.2 I valori storico-paesaggistici e culturali***

### ***4.2.2.1 Siti Archeologici***

#### **Le terme di Traiano o le terme taurine**

Attraversando il centro di Civitavecchia, lungo la via delle Terme Taurine in direzione di Tolfa, si raggiunge questo complesso termale, sicuramente tra i più interessanti di tutto il territorio etrusco.

Vicino all'antico laghetto di Aquae Tauri, alle pendici dei Monti della Tolfa, sgorgava la sorgente che ancora oggi passa per le Terme Taurine. Già in età preistorica è noto che le terme fossero ben conosciute per le loro virtù. Gli etruschi furono i primi a costruirne le prime rudimentali terme, ma soltanto in epoca romana furono risolti i problemi per rendere efficace al massimo l'utilizzo di queste acque.

In epoca Silliana, nel I sec. a.C., venne costruito un nuovo fabbricato denominato per l'appunto Terme Taurine, che ebbe il suo massimo splendore durante l'impero di Traiano. Verso la fine dell'impero di Adriano fu apportato un ulteriore ampliamento. Durante la guerra tra i Goti e Bizantini smise di funzionare, e le naturali acque continuarono a sgorgare in mezzo ad un edificio ormai abbandonato.

Risalgono alla metà XVIII sec. le prime indagini archeologiche fatte sotto incarico del Governo Pontificio. Nei primi decenni del XX sec. furono effettuati i primi interventi sistematici, che portarono alla luce le Terme Repubblicane, finora sconosciute. Per anni sono poi state

realizzate diverse indagini che hanno permesso di identificare diversi altri settori. Negli anni cinquanta si studiarono progetti per riattivare le Terme mediante il restauro dell'edificio antico, ma poi l'idea fu abbandonata.



**Figura 4.2.1 – Terme taurine**

Estese per circa 20 mila metri quadrati, comprese le aree verdi, le Terme Taurine erano un complesso articolato su diversi settori. Tutto l'impianto risulta essere particolarmente sofisticato, con notevoli accorgimenti tecnici che agevolavano l'uso termale del complesso. Si evidenzia inoltre la raffinatezza delle decorazioni, e le particolarità di alcune soluzioni architettoniche. Tutti questi elementi attestano, nell'esecuzione, la presenza non certo di grossolani operai, bensì di maestranze specializzate, alle dipendenze di importanti appaltatori a loro volta diretti da architetti sulla base di precisi progetti.

### **L'antica Acquae Tauri**

Oltrepassato l'ingresso alle Terme Taurine, ripercorrendo a ritroso la strada in direzione di Civitavecchia, sulla destra si percorre la via diretta verso l'antico sito di Aquae Tauri, ubicato in Località "La Ficoncella".

In tale sito è presente un impianto termale che sfrutta le acque calde sulfuree note sin dall'antichità. Già in età neolitica era insediata in zona una piccola comunità attratta probabilmente dalle straordinarie virtù terapeutiche delle acque termali. Sorse qui la città romana di Aquae Tauri, su un precedente abitato etrusco; durante l'epoca imperiale il piccolo centro romano, pur essendosi ampliato, non ebbe grande sviluppo, ostacolato com'era dal ben più importante centro di Civitavecchia e dalla più nota e comoda zona termale delle acque Taurine, sfruttanti peraltro, anch'esse, le medesime acque sulfuree.

## La Statio di Algae

Lungo la costa lungo la strada Aurelia, in località Mattonara si incontra un abitato di età villanoviana e una necropoli ad incinerazione.

Presso la riva sono stati recuperati elementi dell'abitato, due fondi di capanne, una ellittica ed una circolare, nelle vicinanze, due tombe a pozzo quadrangolare scavate nella roccia. Inoltre, lo studioso Bastianelli avrebbe localizzato, nelle vicinanze, la stazione di Alga.

Ad avvalorare l'ipotesi dello studioso sarebbero soprattutto l'esistenza di un porto naturale e il rinvenimento di ruderi, edifici e tombe. Oggi, sul mare, sono visibili i resti di una peschiera, ma, sulla terra ferma, non si rilevano tracce di strutture in relazione ad essa.

Al km. 76, la via Aurelia, deviando, piega verso l'interno all'altezza della Località Monna Felice dove, sempre secondo l'opinione del Bastianelli, va ubicato il diverticolo che univa il sito di Algae con l'Aurelia stessa. Sempre sull'Aurelia, in località La Scaglia, sono visibili, in un'area recintata, alcune tombe a camera: la necropoli è stata messa in relazione con un abitato ancora in vita in età romana ed identificato con la Statio di Algae, il cui nome verrebbe conservato dal toponimo Val D'Alga, Torre Valdaliga, secondo la più certa proposta avanzata dallo studioso Mengarelli. Di diversa opinione era invece il Bastianelli, che localizzava nella zona di Torre D'Orlando l'antica Statio romana.

## La Torre Valdaliga e la *villa maritima*

Verso il mare percorrendo la strada che giunge alla centrale termoelettrica Torvaldaliga sud, si eleva la Torre Valdaliga, fatta costruire da Paolo V nel 1616 come difesa dai pirati. La torre, circondata da un muro, insiste sopra i resti di una villa romana. Il complesso può considerarsi una delle più antiche *villae maritimae* esistenti sul litorale di Civitavecchia. I resti delle strutture relative a questo grande e ricco edificio occupano, esclusa la peschiera a mare, un'area di circa 4500 mq. Sui versanti Nord ed Ovest la lenta ed implacabile corrosione del moto ondoso ha messo in evidenza una sezione del terreno dalla quale emergono alcuni ruderi che permettono di avere un'idea dell'originaria disposizione planimetrica ed altimetrica, nonché delle tecniche utilizzate nell'edificazione della villa.

Sul lato Nord è visibile una struttura relativa ad un muro di fondazione, costituito da grosse pietre calcaree. Sopra la fondazione ci sono due muri ortogonali con paramento in *opus reticulatum*, mentre il pavimento è in *opus signinum*. Ancora di seguito sono visibili i resti di un vano che mostra di aver subito alcuni adattamenti in epoca successiva, tra i quali interessanti sono due cunicoli fognari che facevano defluire i liquami in mare, un vano adiacente a questo presenta tracce di un pavimento in mosaico con tessere bianche e nere.

Sul lato Ovest, verso il mare, di fronte alla peschiera, sono nettamente visibili i resti di una terrazza formata da grandi lastroni rettangolari di scaglia disposti a secco direttamente sul banco di roccia, già livellato per accogliere la struttura sovrastante.

Di particolare interesse risulta la peschiera, senza dubbio uno degli esempi più grandiosi tra questo genere di costruzioni ricavate nella roccia: l'attuazione di una peschiera nel banco roccioso risultava, difatti, assai difficile, occorreva che la natura geologica dello scoglio fosse compatta ma anche facilmente scavabile. Attualmente la peschiera si presenta per buona parte insabbiata e sommersa dal mare, preceduta da un largo ed alto gradino costruito con lastre di scaglia.

Tutto il complesso era organizzato in maniera tale da permettere, su tutti e quattro i lati, la continua circolazione dell'acqua, eliminando così i problemi di ristagno e della conseguente moria dei pesci allevati, pesci tra i quali numerosi erano labri, tordi ed occhiate. Sul lato terra, dove insistono alcune strutture della villa, sono state raccolte notevoli quantità di frammenti di intonaco con tracce di decorazioni a motivi floreali, di stucco e di materiale ceramico che consentono una datazione del complesso sino a tutto il I secolo d.C..

A 200 metri oltre la Torre Valdaliga, sempre in direzione Nord, sono visibili lungo la fascia costiera, in prossimità di due prefabbricati, numerosi frammenti ceramici sparsi sul terreno, mentre poco oltre nell'area antistante il mare vi sono alcuni resti di un pavimento in *opus signinum*, riferibili ad alcune strutture allineate lungo il litorale, parzialmente ricoperte da alghe secche e detriti, del I secolo d.C. Sicuramente queste sparse presenze non vanno considerate isolate ed esterne al complesso di Torre Valdaliga, ma devono essere viste come collegate alle strutture della ricca villa repubblicana. A Nord della strada asfaltata proveniente dal ponte ferroviario, lungo una vasta estensione di terreno pianeggiante attraversata da un torrente, denominata "La Frasca", sono evidenti alcuni resti romani, che erano stati attribuiti ad una villa. Emergono infatti, per circa un metro di altezza dalla superficie del terreno, alcuni muri costruiti in *opus listatum*. Sono presenti anche piccole tessere di mosaico bianche e grigie, frammenti di statuette in bronzo, frammenti di ceramica, tegole, grossi chiodi di bronzo e parecchie monete del III secoli a.C. - I secolo a.C. con alcuni esemplari più tardi sino al III secolo d.C..

Dalla quantità e dalla natura degli oggetti trovati in questo sito si pensa che il territorio civitavecchiese sia stato interessato da traffici prima limitati solo al Mediterraneo occidentale, poi, nel III e IV secolo d.C., estesi anche ai rapporti con l'Oriente. Si tratta dunque di un agglomerato urbano con funzione anche di porto, nella banchina rocciosa, infatti, sotto la superficie dell'acqua, è presente un ampio canale che consentiva alle barche di raggiungere la terra comodamente. Le immersioni dei subacquei hanno permesso di riconoscere, distese sul fondo marino, diverse anfore e frammenti ceramici accanto alle tracce di un relitto.

## Necropoli etrusca del Marangone

A Sud di Civitavecchia, nelle vicinanze del torrente Marangone, prosperava un altro centro etrusco, di maggior importanza rispetto a quello della Scaglia. L'abitato occupava la sommità di un colle, che nel nome odierno di "Castellina" ricorda l'antico *castellum* o *pagus* degli Etruschi. La località isolata, abbellita da secolari alberi di olivo, è quanto mai suggestiva, tra la vegetazione appaiono i resti delle robuste mura che recingevano tutto il colle, per una lunghezza complessiva di 700 metri.



**Figura 4.2.2 – La Castellina**

Sono ancora riconoscibili le due strade antiche, una a levante e l'altra a ponente, che conducevano all'antica città e che servono tuttora per accedere alla sommità del colle. La necropoli si estende da tutti i lati, le tombe, disposte a gruppi, occupano una grande superficie di circa 200 ettari. La struttura dei sepolcri differisce da quella della Scaglia, qui, infatti, predominano i tumuli aventi generalmente al centro la camera funeraria, le camere, ora in gran parte distrutte, erano generalmente collocate a poca profondità dal livello del terreno, formate di grandi lastroni mirabilmente connessi, e che riproducevano nella struttura le consuete tombe con la copertura a tetto, con l'ingresso chiuso da spesse lastre di pietra e con il dromos per accedervi. Intorno, disposte circolarmente, vi erano altre lastre di pietra che limitavano il tumulo, costituendone il basamento, il tutto era ricoperto da molto terreno, apportatovi artificialmente, dando a questi monumenti l'aspetto di piccole colline. Il diametro dei tumuli oscilla dagli 8 ai 10 metri, ma ve ne sono anche di grandi dimensioni, come quello presso il cavalcavia ferroviario, che misura ben 45 metri.

## La Scaglia

Ripercorrendo a ritroso la via Aurelia, poco prima del km 77, in località La Scaglia, sono visibili alcune tombe a camera in un'area recintata.

Tali tombe sono state recentemente ripulite e restaurate dalla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale. Le tombe della Scaglia presentano camera ipogea con soffitto a due spioventi o ad ogiva e banchine per la deposizione del corredo, disposte lungo le pareti principali. Le camere sono precedute da un breve dromos (corridoio d'ingresso) con gradini per agevolare la discesa alla stanza sepolcrale. La cronologia delle tombe è, uniformemente per tutte, riferibile al VI e V sec. a.C.



Figura 4.2.3 – Interno di una tomba a camera

### 4.2.2.2 Gli edifici religiosi

#### La Cattedrale dedicata a San Francesco d'Assisi

La cattedrale di San Francesco d'Assisi è la principale chiesa di Civitavecchia, nel centro storico della città. Si affaccia sulla piazza Vittorio Emanuele II ed è la sede della cattedra episcopale della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia.

La chiesa venne costruita sui resti di una piccola chiesa francescana edificata sotto il pontificato di Paolo V, nel 1610. Fu in seguito ricostruita per volere di Papa Clemente XIV, che ne affidò i lavori all'architetto Francesco Navona, e terminata sotto il pontificato di Papa Pio VI nel 1782. Divenne Cattedrale nel 1805.

Seramente danneggiata dai bombardamenti del 1943, venne completamente restaurata nel 1950 su progetto dell'architetto Plinio Marconi.

La chiesa consta di una sola navata. Si presenta con una alta facciata barocca a doppio ordine ionico, un'unica porta centrale inserita in essa e un'ampia scalinata. È priva di transetto ed è completamente disadorna nella parte posteriore. In una cappella laterale, sul lato destro, vi si trova una Natività attribuita alla scuola del Domenichino. Sopra il timpano sono poggiate due grandi figure scultoree, rappresentanti la Fede e la Giustizia, opera di Pietro De Laurentiis, sotto di esso si può notare un affresco di Antonio Nessi rappresentante San Francesco che riceve le stimmate.



Figura 4.2.4 – Cattedrale dedicata a San Francesco d'Assisi - facciata

## La Chiesa di Santa Maria dell'Orazione e Morte

La piccola chiesa, rimarchevole per la sua bella costruzione a croce greca, dalle linee architettoniche semplici ed eleganti, è stata costruita nell'anno 1685. Allora vi prese sede l'antica venerabile confraternita della Morte, benemerita istituzione esistente sin dalla seconda metà del 1500, e che tuttora ne è in possesso.

La chiesa fu restaurata quasi completamente nell'anno 1702: essa è di forma rotonda ed è sormontata da una cupola ellittica; ha tre altari, il maggiore dei quali si trova di contro alla porta d'ingresso, e gli altri due, situati entro ben ornate cappelle, sono posti lateralmente l'uno di prospetto all'altro. Quattro porte simmetriche sono all'intorno e conducono

rispettivamente alla cappella del Santissimo Sacramento, all'Oratorio, in Sacrestia e al Guardaroba.

Sono da ammirare i pregevoli affreschi del celebre cavaliere Giuseppe Errante di Trapani che decorano l'interno della cupola e due statue, scolpite in legno, rappresentanti Gesù Crocifisso e Gesù Risorto.



Figura 4.2.5 – Chiesa di Santa Maria dell'Orazione e Morte - facciata

### La Chiesa della Vergine delle Grazie (o della Stella)

Si trova in piazza Leandra ed è forse una delle più antiche chiese di Civitavecchia; costituisce la sede dell'Arciconfraternita del Gonfalone.

La compagnia del Gonfalone ha avuto inizio a Civitavecchia nel 1274. Una costante tradizione ci dice infatti che San Bonaventura, dovendo recarsi al Concilio Generale di Lione, nel 1274, per incarico del Papa, ebbe a passare in città. In questa occasione fu ardentemente sollecitato da molti devoti di iscriverli alla pia Unione dei Raccomandati alla Santissima Vergine, fondata in Roma nel 1263 dallo stesso Bonaventura. L'istituzione prese poi il nome di Compagnia del Gonfalone poiché durante le lotte, sollevazioni e turbolenze che si svolsero in Roma nel 1354, i confrati Raccomandati, accorrendo, riuscirono a far cessare le stragi e a riportare la calma col nome della Vergine Maria e col dimostrare che la Santa Croce doveva essere l'emblema, la bandiera e il gonfalone di pace e di ogni giustizia.

I confrati, desiderando crearsi una propria chiesa e un proprio oratorio, richiesero ed ottennero nel 1688, dall'Ordinario di Civitavecchia Brancacci, la chiesa della Stella, che, a loro spese, ingrandirono, abbellirono e dotarono di ricche sacre suppellettili.

Nell'interno della chiesa si può ammirare, oltre a preziose suppellettili, una statua di legno della Vergine.



Figura 4.2.6 – Chiesa della Vergine delle Grazie (o della Stella) - facciata

### La chiesa dei santissimi martiri giapponesi

Costruita nel 1864 su largo San Francesco d'Assisi, è dedicata a San Pierbattista e i suoi 25 compagni martirizzati a Nagasaki il 5 febbraio 1597. La chiesa completamente ristrutturata dopo la guerra, fu notevolmente abbellita dagli affreschi del celebre pittore giapponese Lucas Hasegawa.



Figura 4.2.7 – Chiesa dei santissimi martiri giapponesi – interno

#### 4.2.2.3 I monumenti

##### Il Forte Michelangelo

Dopo i saccheggi, gli incendi e le stragi subiti dalla città verso la fine del 1400, perdurando la continua minaccia dei pirati che infestavano il mare delle coste civitavecchiesi, Giulio II della Rovere, salito al soglio pontificio nell'anno 1503, rendendosi particolarmente conto della necessità di mettere in stato di efficiente difesa il porto di Civitavecchia, decise di munire la città di una fortezza che, oltre a difendere il porto, chiave di ogni comunicazione con Roma, assicurasse una tranquilla esistenza ai cittadini che, per sfuggire alle invasioni nemiche, erano stati costretti a trovare rifugio sui monti vicini.

I lavori furono diretti dal Bramante che, morto l'11 marzo 1514, non ebbe la soddisfazione di veder compiuta l'opera. I lavori continuarono sotto la direzione dei due allievi Giuliano Leno e Antonio da Sangallo.

La fortezza fu compiuta nel 1535 sotto il pontificato di papa Paolo III da Farnese, grande mecenate delle arti. Rimaneva però da ultimare la parte superiore del Maschio e l'incarico fu affidato al sommo Michelangelo.

Il Forte ha la forma di un quadrilatero, con ai vertici quattro torrioni e il Maschio di forma ottagonale; le muraglie sono rivestite di travertino e tutto intorno correva il fossato, oggi

scomparso e la cui colmataura cela sotto terra tutto lo zoccolo al di sopra del quale la scarpata leggermente si inclina.

In alto la muraglia ritorna a piombo, circondata presso la sommità da un vago cornicione sorretto da mensole di fattura classica. Le muraglie sono coronate da parapetti, aventi aperture più o meno ampie a seconda dell'uso: per gli archibugi o per i cannoni.

Il Forte poteva essere completamente isolato dal resto della fortezza onde potervi concentrare l'estrema difesa.

I quattro baluardi sono così chiamati: San Colombano, Santa Ferma, San Sebastiano, San Giovanni. Nel torrione di San Sebastiano è ricavato anche un corridoio sotterraneo, come uscita segreta della fortezza verso terra. Si suppone che sbucasse all'interno delle mura di cinta della città. Nel torrione di Santa Ferma, una volta a diretto contatto con il mare, è sistemata fin dall'origine una piccola cappella in onore della Santa, patrona della città.

La fortezza si estende per intero sopra un vasto edificio romano di età imperiale, forse caserma dei classiari distaccati qui per i bisogni della flotta e del porto Traiano.

L'edificio, in parte esplorato, rivelò un vasto ambiente conservante quasi per intero un bel pavimento a mosaico di stile geometrico.



Figura 4.2.8 – Forte Michelangelo

## Fontana del Vanvitelli

Quando, nel 1630, fu ripristinata la franchigia del porto, si rese necessario separare il porto stesso dalla città. Urbano VIII fece quindi costruire il muraglione, che ancora oggi esiste e che veniva anche a completare il sistema difensivo della città, appunto carente verso il mare. Già Paolo V aveva esaminato il problema, che si presentava grave per la possibilità di sbarchi improvvisi di truppe nemiche, in una zona troppo distante dalla fortezza per potervi far fronte con il fuoco delle sue batterie. Contro questo pericolo, anche dopo la costruzione del muraglione, si studiarono accorgimenti di vario tipo e, particolarmente per rendere il porto sicuro da attacchi notturni, fu predisposto, alle due imboccature, un sistema di sbarramenti, con reti, travi di legno e catene, ancorati ai fortini terminali dei moli.

Il muraglione venne a ricoprire i resti di quegli antichi edifici che circondavano il porto traiano. All'interno degli ambienti ricavati alla base del muraglione (oggi adibiti a pescheria) sono ancora visibili le murature originali ad "opus reticulatum".

Nel 1740, sotto Benedetto XIV e su progetto di Luigi Vanvitelli, il muraglione fu adornato, nella parte centrale, con il fontanone in travertino. Un'armonica e complessa gradinata curvilinea scendeva fino a lambire le acque.




Figura 4.2.9 – Fontana del Vanvitelli

## La Rocca

Da Porta Marina si accede a piazza Calamatta sulla quale fronteggia il palazzo cinquecentesco costruito, in gran parte sotto il pontificato di Pio IV, appoggiandolo sulle mura di cinta dell'antica Rocca.

Il fabbricato risente di varie epoche, particolarmente nella parte che guarda verso il porto. Nonostante le trasformazioni subite, specie dopo il 1500, il recinto della Rocca è ancora esattamente riconoscibile; l'origine è antica e si deve attribuire ai feudatari che successivamente possedettero Civitavecchia, che la impiantarono sulle rovine del porto romano.

La Rocca aveva forma quadrilatera e sorgeva a picco sulla bocca della darsena: subì, verso la metà del 1400, notevoli trasformazioni; il suo recinto venne ampliato con l'aggiunta di due torri, una verso Porta Marina e l'altra, ora nascosta da fabbricati posteriori, presso Porta Livorno.

Il possesso di questa formidabile fortezza assicurava anche il possesso del porto, chiave di ogni comunicazione con Roma; per questa ragione fu causa di continue ed aspre lotte.

Questa celebre fortezza raccoglie i ricordi dei maggiori cicli storici vissuti da Civitavecchia, che dalla Rocca ha assistito alla sua grandezza marinara e con la Rocca ha respinto innumerevoli invasioni nel corso dei secoli.




Figura 4.2.10 – La Rocca

#### 4.2.1 I caratteri morfologici, naturali ed antropici del territorio considerato

Nel presente paragrafo sono identificati gli elementi presenti nelle effettive aree suscettibili di impatti derivanti dall'intervento in esame.

Suddetti elementi sono stati così suddivisi:

- **elementi morfologici e naturali** prevalenti: la struttura morfologica (orografica e idrografica) e gli elementi naturali prevalenti di un territorio contribuiscono a determinare il suo "aspetto" e incidono notevolmente sulle modalità di percezione dell'opera in progetto, sia nella visione in primo piano che come sfondo dell'oggetto percepito;
- **elementi antropici**: l'aspetto visibile di un territorio dipende in maniera determinante anche dalle strutture fisiche di origine antropica (edificato, infrastrutture, ecc.) che vi insistono. Oltre a costituire elementi ordinatori della visione, esse possono contribuire, positivamente o negativamente, alla qualità visiva complessiva del contesto.

Gli elementi morfologici, naturali ed antropici caratterizzanti il paesaggio in esame sono riportati nella *Tavola 5 – Carta di sintesi dei caratteri morfologici, naturali ed antropici del territorio*, allegata al presente documento.

Come si evince dalla Tavola, l'area vasta nella quale ricade l'intervento presenta numerosi elementi di carattere antropico, spesso detrattori per il paesaggio. Tale aspetto è il risultato di processi repentini di urbanizzazione e cementificazione della costa, che hanno comportato un'edificazione, al di fuori dei centri urbani più consolidati (come ad esempio quello di Civitavecchia), diffusa e parcellizzata.

L'area è inoltre interessata da diversi comparti di carattere industriale e/o portuale: uno tra tutti, oltre all'esistente Centrale, il porto di Civitavecchia, il quale svolge funzioni logistiche per il trasporto di turisti e merci (Figura 4.2.11).



Figura 4.2.11 – Vista aerea della Centrale e del Porto

Il territorio considerato è segnato anche dalla realizzazione di infrastrutture a rete e viarie, a partire dai collegamenti stradali (Autostrada A12 Genova - Roma che attraversa le aree indagate in direzione Nord-Ovest/Sud-Est; il raccordo Civitavecchia-Viterbo che consente di connettere direttamente la zona portuale all'autostrada; la strada statale Aurelia Nord che, nella zona a Sud della Centrale, corre parallela alla costa e, infine, le strade provinciali e di collegamento) e ferroviari (la stazione di Civitavecchia è posta sull'asse Genova - Roma) adibiti al trasporto merci e persone, fino alle linee di trasporto dell'energia elettrica o ai tracciati dell'elettrodotto.

Dove gli elementi descritti lasciano spazio, il territorio si caratterizza per un uso prevalentemente agricolo dei suoli, nel quale, talvolta, si trovano serre adibite a floro - ortocoltura.

Ulteriori elementi puntuali di carattere antropico che contribuiscono ad una progressiva perdita di identità paesaggistica del tratto di litorale analizzato, sono una discarica posta nelle vicinanze del corso d'acqua denominato "Fosso del Prete", le stazioni elettriche di smistamento e le aree di servizio che cadenzano il tracciato dell'autostrada.

Tra gli elementi antropici, alcuni possono essere definiti "di pregio", poiché contribuiscono alla definizione storica e culturale del paesaggio locale. Tra questi occorre citare: la Chiesa di S. Agostino, nei pressi della Località Borgo Pantano, i resti dell'acquedotto di Traiano e il tratto antico della ferrovia. Altri elementi degni di nota si ritrovano invece diffusamente all'interno del centro storico di Civitavecchia (cfr. § precedente).

Gli elementi naturali che insistono nell'area indagata sono i principali corsi d'acqua (tra questi il già citato Fosso del Prete, che alimenta un piccolo specchio d'acqua, ed il Fosso Fiumarella. Entrambi sfociano nel Mar Tirreno. Da segnalare, infine, la sorgente di acqua sulfurea "Montarozzi" a Nord della Centrale.

## 5 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL PAESAGGIO

### 5.1 Definizione dell'ambito territoriale potenzialmente impattato

Al fine di cogliere le potenziali interazioni che una nuova opera può determinare con il paesaggio circostante, è necessario, oltre che individuare gli elementi caratteristici dell'assetto attuale del paesaggio, riconoscerne le relazioni, le qualità e gli equilibri, nonché verificare i modi di fruizione e di percezione da parte di chi vive all'interno di quel determinato ambito territoriale o di chi lo percorre.

Per il raggiungimento di tale scopo, in via preliminare, è stato delimitato il campo di indagine in funzione delle caratteristiche dimensionali dell'opera proposta, individuando, in via geometrica, l'area interessata dalle potenziali interazioni visive e percettive, attraverso una valutazione della loro intervisibilità con l'area di intervento.

È stato quindi definito un ambito di intervisibilità tra gli elementi in progetto e il territorio circostante, in base al principio della "reciprocità della visione" (bacino d'intervisibilità).

Lo studio dell'intervisibilità è stato effettuato tenendo in considerazione diversi fattori: le caratteristiche dell'intervento, la distanza del potenziale osservatore, la quota del punto di osservazione paragonata alle quote delle componenti di impianto ed infine, attraverso la verifica sul luogo e attraverso la documentazione a disposizione, l'interferenza che vegetazione, edifici e manufatti esistenti o altri tipi di ostacoli pongono alla visibilità dell'opera in progetto.

Lo studio si configura pertanto come l'insieme di una serie di livelli di approfondimento che, interagendo tra loro, permettono di definire l'entità e le modalità di visione e percezione dell'opera nell'area in esame. Esso si compone di tre fasi:

- **l'analisi cartografica**, effettuata allo scopo di individuare preliminarmente i potenziali punti di visibilità reciproca nell'intorno dell'area indagata;
- **il rilievo fotografico in situ**, realizzato allo scopo di verificare le ipotesi assunte dallo studio cartografico;
- l'elaborazione delle informazioni derivanti dalle fasi precedenti, con il fine di individuare il **potenziale bacino di intervisibilità**.

Per quanto concerne la visibilità dell'intervento di modifica gestionale in esame, l'area prescelta per la rilocalizzazione dell'impianto UNIDRO, come precedentemente descritto, ricade totalmente all'interno della perimetrazione del sito di Centrale, all'interno del quale i volumi circostanti non permettono la visibilità dell'impianto UNIDRO se non nell'immediata prossimità dello stesso. L'area interessata non è quindi visibile al di fuori del perimetro di centrale.

## 5.2 I potenziali impatti generati dagli interventi in esame

Il territorio interessato dall'intervento in esame è il frutto di un processo di antropizzazione, che rende lo stesso generalmente privo di elementi di pregio da un punto di vista paesaggistico-ambientale e/o storico-culturale, eccezion fatta per qualche elemento puntuale, per lo più localizzato nel centro storico di Civitavecchia, come precedentemente descritto, e per la zona costiera. Tale processo ha determinato via via una perdita di identità, quest'ultima intesa come leggibilità del rapporto tra fattori naturali ed opere dell'uomo e come coerenza linguistica e organicità spaziale di queste ultime.

Tutto ciò premesso, dal punto di vista paesaggistico l'intervento di modifica gestionale proposto non causerà impatti, dal momento che il nuovo impianto UNIDRO, ricollocato entro la perimetrazione della Centrale, non è visibile dall'esterno della stessa. Esso presenta inoltre caratteristiche simili ai volumi circostanti.

Di seguito si riportano alcune immagini riferite alla nuova posizione dell'impianto UNIDRO accanto al preesistente impianto ITAO (Figura 5.2.1 e Figura 5.2.2) ed alla sua originaria posizione, da cui il vecchio impianto è stato smantellato (Figura 5.2.3, Figura 5.2.4).




Figura 5.2.1 – Nuova posizione dell'impianto UNIDRO




Figura 5.2.2 – Nuova posizione dell’impianto UNIDRO, vista dall’alto



Figura 5.2.3 – Area del vecchio impianto UNIDRO



**Figura 5.2.4 – Particolare dell'area del vecchio impianto UNIDRO**

## 6 CONCLUSIONI

Una volta individuati i caratteri morfologico-strutturali dell'area in cui si inserisce il progetto ed analizzati gli elementi di tutela paesaggistico-ambientale presenti sul territorio in relazione alle caratteristiche del progetto ed alla loro sensibilità ad assorbire i cambiamenti, si può delineare l'impatto complessivo dell'opera sul contesto paesaggistico che la accoglierà.

La principale finalità di un'analisi del paesaggio infatti, oltre a riuscire a leggere i segni che lo connotano, è quella di poter controllare la qualità delle trasformazioni in atto, affinché i nuovi segni che verranno a sovrapporsi sul territorio non introducano elementi di degrado, ma si inseriscano in modo coerente con l'intorno.

L'impatto che l'inserimento di questi nuovi elementi produrrà all'interno del sistema territoriale, come si è detto, sarà più o meno consistente in funzione delle loro specifiche caratteristiche (dimensionali, funzionali), e della maggiore o minore capacità del paesaggio di assorbire nuove variazioni, in funzione della sua vulnerabilità. A tal fine sono state effettuate indagini di tipo descrittivo e percettivo.

Le indagini di tipo descrittivo indagano i sistemi di segni del territorio dal punto di vista naturale, antropico, storico-culturale; quelle di tipo percettivo verificano le condizioni visuali esistenti. In base agli elementi rilevati e dall'analisi dei dati disponibili si può dedurre che complessivamente il contesto ambientale in cui si colloca il progetto è caratterizzato da una sensibilità paesaggistica bassa, in quanto sebbene presenti alcuni elementi di valore paesaggistico (costa del mare, area di notevole interesse pubblico), esse risultano tuttavia inserite in un contesto fortemente antropizzato, dove numerosi sono gli elementi detrattori.

Dal punto di vista percettivo, l'intervento proposto fa parte di un complesso industriale già esistente e inserito nel territorio da un tempo sufficiente perché sia stato possibile assorbirne la presenza.

L'area prescelta per la rilocalizzazione dell'impianto UNIDRO, come precedentemente descritto, ricade totalmente all'interno della perimetrazione del sito di Centrale e in adiacenza ad altri impianti, dove insistono diversi elementi piuttosto voluminosi che non permettono la visibilità dell'impianto UNIDRO, se non in prossimità dello stesso.

Dall'analisi condotta, si ritiene quindi che l'intervento in esame non comporti complessivamente alcuna modificazione nell'ambito del paesaggio analizzato.

Per tutte le considerazioni sopra effettuate, l'impatto complessivo prodotto sul contesto paesaggistico attuale può essere complessivamente considerato trascurabile.

Infine, data la natura dell'intervento analizzato, per quanto concerne la verifica di conformità della struttura alle prescrizioni contenute nei piani urbanistici e territoriali aventi

valenza paesaggistica, la valutazione della coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica in essi definiti ed, infine, la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo interferito, l'intervento risulta compatibile.

## 7 BIBLIOGRAFIA

- COLOMBO G. e MALCEVSCHI S. Manuali AAA degli indicatori per la valutazione di impatto ambientale, volume 5 "Indicatori del paesaggio".
- CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO, aperta alla firma il 20 ottobre 2000 a Firenze e ratificata dal Parlamento Italiano con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006.
- DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", pubblicato su G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28.
- DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006 n. 156 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali", pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 Aprile 2006.
- DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.157 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio", pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 Aprile 2006.
- DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2008 n.63 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio", pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008.
- DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2008, n. 62 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali", pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008
- LEGGE 9 gennaio 2006, n. 14, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000" pubblicata su G.U. Supplemento Ordinario n° 16 del 20/01/2006.
- LEGGE REGIONALE 06 Luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico", pubblicata su Supplemento Ordinario n.1 al BUR n 21 del 30 luglio 1998
- LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e s.m.i.
- MARCHETTI R., Ecologia applicata, Città Studi edizioni, 1998
- MENNELLA C.; Il clima d'Italia, Fratelli Conte Editori, Napoli 1973
- PIANO REGOLATORE GENERALE del Comune Civitavecchia, variante approvata nell'anno 2005.
- PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE della Regione Lazio, adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007.

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO N. 2 - LITORALE NORD, approvato con LL.RR. 6 luglio 98 nn. 24 e 25.

PIANO TERRITORIALE REGIONALE PROVINCIALE della Provincia di Roma , approvato con D.C.P. n 1 del 18 gennaio 2010.

PIGNATTI S., Flora d'Italia. Edagricole, Bologna, 1982.

PIGNATTI S., Ecologia del paesaggio, UTET, 1994.

VISMARA R., Ecologia applicata, Hoepli, Milano, 1992.

### Siti internet

<http://basae.beniculturali.it/patrimonio/bp/sitap.html>

<http://www.minambiente.it>

<http://www.paesionline.it>

<http://www.parc.beniculturali.it>

<http://www.regione.lazio.it>

<http://www.civitavecchia.com>

<http://www.provincia.roma.it>

<http://www.lazioturismo.it>

<http://www.paysmed.net>

## TAVOLE

(Pagine 5)